Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 69 del 24 marzo 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. **1227**.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. **1227.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle comunità montane

Alle aziende speciali, ai consorzi e alle s.p.a e s.r.l. esercenti pubblici servizi

Ai consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

PREMESSA

L'anno 1998 si apre per la Cassa depositi e prestiti con due rilevanti novità.

Sia sul piano soggettivo che oggettivo, infatti, la sua futura attività risentirà positivamente del recente ampliamento del novero dei soggetti mutuatari, operato dal collegato alla finanziaria '98, nonché delle nuove regole relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui, approvate con il D.M. Tesoro 7.1.1998 (pubbl. in G.U. n. 18 del 23.1.1998).

Le nuove disposizioni consentiranno all'Istituto di estendere la propria azione, finora dedicata prioritariamente alle opere pubbliche di proprietà degli enti mutuatari, a favore di nuovi soggetti ed in campi di intervento nuovi, i cui confini concreti saranno determinati in relazione alle possibilità di investimento degli utenti in termini di autonomia istituzionale e di capacità di spesa.

Sussiste la consapevolezza che un cambiamento di prospettiva così ampio si attuerà nel tempo, e richiederà certamente di "modulare" la comunicazione tra la Cassa ed i suoi mutuatari attraverso successivi aggiornamenti delle Circolari applicative.

Il presente lavoro rappresenta il primo sforzo in questa direzione; con esso si cerca di fornire un quadro organico e completo delle nuove regole generali per l'accesso al credito dell'Istituto.

La Circolare è articolata in otto capitoli: nel ***primo*** *sono indicati i SOGGETTI mutuatari; nel* ***secondo*** *è commentato il nuovo D.M. Tesoro 7.1.1998, ossia le disposizioni che riguardano indistintamente tutti i mutuatari relativamente all'OGGETTO dei finanziamenti, alla PROCEDURA, alle GARANZIE, all'AMMORTAMENTO, al TASSO, alle VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE, alle RESPONSABILITA' ed alla PUBBLICITA'; il* ***terzo*** *è dedicato al Piano economico finanziario, il* ***quarto*** *alle opportune e necessarie precisazioni relative ai diversi soggetti mutuatari ed il* ***quinto*** *a disposizioni varie; nel* ***sesto*** *sono trattati i rapporti con l'utenza; nel* ***settimo*** *sono riportati gli schemi di modelli; l'****ottavo*** *è costituito da un'utile appendice normativa.*

Come già esplicitato altre volte, la Cassa DD.PP. riassume in pieno il suo esclusivo ruolo di ente finanziatore degli investimenti locali, eliminando alla base ogni funzione di controllo di atti interni alle singole amministrazioni, dei quali altri hanno la responsabilità della rispondenza alle norme; conseguentemente l'istruttoria dei finanziamenti risulta oggi ancor più semplificata.

CAPITOLO PRIMO

I SOGGETTI MUTUATARI

I soggetti che possono accedere al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti sono tassativamente previsti, per espressa riserva, in norme di legge.

L'art. 49, comma 10 della legge 27.12.1997, n. 449, ha recentemente ampliato la tipologia dei mutuatari dell'Istituto, che risultano pertanto ad oggi i seguenti:

a) Enti pubblici e Amministrazioni statali;

b) Regioni;

c) Province;

d) Comuni;

e) Comunità montane;

f) Consorzi tra Enti locali e/o altri Enti pubblici (compresi i Consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario);

g) Aziende speciali;

i) Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.

Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare la Cassa a concedere mutui ad altri soggetti per particolari finalità.

CAPITOLO SECONDO

IL D.M. TESORO 7.1.1998

2. L'OGGETTO DEI FINANZIAMENTI

L'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998, confermando la natura di mutui a specifica destinazione (mutui di scopo) dei finanziamenti dell'Istituto, delimita l'ambito oggettivo di intervento della Cassa, facendolo coincidere con il campo degli **investimenti** attivabili per il perseguimento delle **finalità pubbliche** affidate alla cura dei soggetti mutuatari, secondo le valutazioni al riguardo operate dagli stessi.

Art. 1 D.M. Tesoro 7.1.1998

2.1 In quest'ottica l'art. 1 del decreto elenca le seguenti voci:

A) *Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;*

B) *Acquisizione di aree e di altri beni immobili;*

C) *Acquisto e realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili.*

D) *Altri investimenti di interesse pubblico e interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.*

Resta esclusa la concedibilità di mutui richiesti per il finanziamento di trasferimenti di capitale (contributi) in favore di soggetti privati, a meno che questi ultimi non siano soggetti mutuatari ordinari dell'Istituto ovvero concessionari di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 109/94 o di un servizio pubblico.

Leggi speciali

2.2 Come già accennato, lo Stato richiede spesso l'intervento della Cassa, con specifiche leggi che fissano di volta in volta soggetti, oggetti e procedure dei relativi finanziamenti. Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato nella normativa speciale, si fa rinvio alle disposizioni generali per l'accesso al credito Cassa, ora fissate nel D.M. Tesoro 7.1.1998.

3. LA PROCEDURA

Art. 2 D.M. Tesoro 7.1.1998

3.1 In base all'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998 *la procedura di finanziamento della Cassa depositi e prestiti si articola in:*

a) adesione di massima;

b) concessione;

c) erogazioni.

Il secondo comma dello stesso articolo 2 prevede che, *in presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti* possa *introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.*

Così, a mero titolo esemplificativo, in presenza di particolare urgenza, quale quella che si determina in situazioni calamitose, l'Istituto potrebbe decidere per la contestuale concessione ed integrale erogazione dei mutui.

Per i progetti cofinanziabili in ambito U.E., il Consiglio di amministrazione ha già deliberato di fornire, su apposita istanza dei mutuatari, un **formale impegno alla concessione del mutuo**, giuridicamente vincolante e dunque utile allo stesso mutuatario per ottenere il cofinanziamento a livello comunitario. In questi casi la successiva formale concessione del mutuo avverra comunque seguendo l'ordinaria procedura e con la relativa documentazione di cui al primo comma dell'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998.

L'istanza volta ad ottenere il formale impegno alla concessione da parte del Consiglio di amministrazione, dovrà contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo e di quello che si intende coprire con mutuo-Cassa, nonché l'indicazione della natura dell'intervento o del programma di interventi da realizzare. La medesima istanza dovrà essere corredata da un'attestazione dalla quale risulti l'appartenenza del soggetto ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lett. c del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lett. a, D.L. n. 32/95).

In dettaglio si procede ora alla illustrazione delle varie fasi della procedura ordinaria.

Adesione di massima

Art. 3 D.M. Tesoro 7.1.1998

3.2 *L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.*

La stessa non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

La soglia minima sulla quale si sviluppa l'istruttoria, è dunque rappresentata dalla quantificazione del fabbisogno finanziario. Per l'individuazione concreta degli atti propedeutici al mutuo si fa rinvio al quarto capitolo della presente Circolare, in relazione alle diverse tipologie dei soggetti e degli investimenti da finanziare (si tratterà, generalmente, di mere attestazioni, salvi eventuali approfondimenti istruttori, in particolari casi imposti dalla necessità di valutare la piena solvibilità del mutuatario).

Risulta ribadito il principio secondo il quale l'affidamento di massima non puo considerarsi una promessa di finanziamento giuridicamente vincolante, in quanto la stessa non è resa dall'organo - il Consiglio di Amministrazione - abilitato dalla legge a concedere i mutui.

Concessione
Art. 4 D.M. Tesoro 7.1.1998

3.3 La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

L'articolo 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riproduce l'art. 12 del precedente decreto (che a sua volta sostanzialmente confermava le norme già contenute nel T.U. del 1913 e del regolamento attuativo del 1919) per quanto riguarda la concessione del mutuo (proposta dal Direttore generale al Consiglio di Amministrazione, deliberata dal Consiglio sulla base degli elenchi delle operazioni, e disposta con determina direttoriale sulla base della deliberazione del Consiglio). Come per l'adesione di massima, si rinvia al quarto capitolo per l'individuazione concreta degli atti di assunzione e garanzia da prodursi per la formale concessione del mutuo.

Viceversa, ciò che si ritiene fin d'ora di segnalare, in quanto rappresenta una notevole novità rispetto al passato, è la circostanza che l'indicazione degli estremi dell'atto approvativo del progetto (**definitivo**), ove trattasi di opere, non e piu condizione essenziale per ottenere l'adesione al finanziamento, potendo essere prodotta per l'attivazione della successiva fase della concessione definitiva. Nei casi in cui si faccia ricorso all'appalto-concorso, peraltro, l'indicazione degli estremi progettuali sarà sostituita, sempre in fase di concessione, da un'attestazione in ordine alla chiusura del verbale di gara da parte della commissione giudicatrice.

Qualora i mutuatari producano, a corredo dell'istanza di mutuo, tutta la documentazione completa e regolare ai fini della formale concessione, la stessa verrà deliberata unitamente all'adesione di massima.

Erogazioni
Art. 5 D.M. Tesoro 7.1.1998

3.4 I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.

Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.

La somministrazione dei mutui è, in uno con l'oggetto dei finanziamenti, la materia su cui si gioca la forza innovativa del regolamento ministeriale, rappresentando quelli citati i due momenti più importanti della delegificazione.

Tutti i decreti ministeriali emanati successivamente alla delegificazione avevano riproposto sostanzialmente le modalità indicate nel T.U. del 1913 nonché dall'art. 19 della legge n. 1/78: erogazioni per stati di avanzamento sulla base dei documenti di spesa.

Il D.M. Tesoro 7.1.1998, innovando, ha invece disposto:

- di non condizionare alla acquisizione dei documenti di spesa le somministrazioni, valutando sufficiente un'attestazione del responsabile circa l'effettuazione della spesa per la quale si richiede l'erogazione (comma 1) (cfr. MODELLO II-01-432)[1];

- di consentire l'erogazione su domanda di quanto residua sul mutuo, dopo l'accertamento definitivo del costo dell'investimento, qualora la somma non utilizzata non superi il 5 per cento dell'importo mutuato e in ogni caso quando sia inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per le devoluzioni (comma 3); quest'ultima disposizione consente di erogare i residui non devolvibili perché di importo inferiore - attualmente - ai 5 milioni, ma superiori al 5% del mutuo.

Le innovazioni favoriscono, da un lato, la fluidità dei rapporti Enti-Cassa, assegnando alla piena responsabilità dell'ente la correttezza della procedura sottesa alle attestazioni (fatta comunque salva la facoltà di trasmettere direttamente, ove ritenuto opportuno, la documentazione di spesa), facendo consequenzialmente venir meno le esigenze di controllo e di verifica da parte della Cassa; dall'altro lato forniscono una adeguata risposta all'esigenza, fortemente rappresentata negli ultimi periodi dagli enti sempre più attenti alla gestione oculata delle risorse finanziarie, di utilizzare integralmente il mutuo in ammortamento anche per la parte eccedente la spesa realmente sostenuta.

[1] Per i mutui in base a legge speciale per i quali apposite disposizioni disciplinano le modalità di erogazione (es. legge n. 35/95, legge n. 265/95, ecc.) restano applicabili le speciali norme all'uopo previste.

La disposizione di cui al comma 3 opererà solo in assenza di morosità dei mutuatari istanti nei confronti della Cassa.

Per completare il quadro di riferimento in materia di erogazioni sembra importante evidenziare che sono finanziabili, e dunque erogabili in conto dei mutui della Cassa, **tutte le spese** che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato) e **non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari o che abbiano natura risarcitoria.**

3.4.1 Incentivazione per la progettazione: *art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109*

Si è discusso in passato circa l'ammissibilità a mutuo degli incentivi per la progettazione, rappresentati dall' "*1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva* " da destinarsi "*alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori*".

Il Ministero dell'Interno, interpellato dalla Cassa e dall'ANCI in ordine alla natura della spesa in parola (corrente o di investimento), ha chiarito che se il "progetto è parte integrante di un'opera, ..., secondo un criterio interpretativo 'finalistico', possa essere partecipe della natura dell'opera e possa, quindi, essere ricompreso tra le spese di investimento. Di conseguenza, il progetto è da ritenere ammissibile, in quanto fase preliminare e strumentale dell'opera, a finanziamento in conto mutuo".

Sulla base dell'intervenuta autorevole interpretazione, l'Istituto ha disposto la finanziabilità ed erogabilità della spesa in parola.

Sul piano istruttorio, potrà darsi corso alle relative somministrazioni in conto mutuo sulla base di un'attestazione del responsabile del procedimento del soggetto mutuatario dalla quale risulti:

a) l'esatto importo che deve corrispondersi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94;

b) che la spesa risulta inserita nel quadro economico progettuale dell'opera finanziata dalla Cassa.

3.4.2 Divieto di anticipazioni sui lavori

L'art. 5 del D.L. n. 79 del 28.3.97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28.5.97, ha introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

La legge di conversione n. 140 del 28.5.97 del citato D.L. ha esteso tale divieto agli enti pubblici economici. In forza di tale divieto non potranno più essere disposte somministrazioni per anticipazioni, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della legge citata.

L'unica eccezione prevista dalla stessa legge n. 140/97 si riferisce ai contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea: in questi casi si potrà quindi spesare l'anticipazione, previa acquisizione di una dichiarazione dell'ente circa la sussistenza del cofinanziamento europeo.

Si ricorda infine che restano escluse dal divieto le società per azioni e le S.r.l. a prevalente capitale pubblico.

4. LE GARANZIE

4.1 Forme di garanzia
Art. 6 D.M. Tesoro 7.1.1998

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7.1.1998, *i mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:*

a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fideiussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998.

La Cassa può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario.

Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".

Anche il settore delle garanzie dei mutui della Cassa risulta compreso nell'ambito della delegificazione operata dalla legge n. 3/79. Le norme in esame non hanno apportato comunque alcuna modifica sostanziale alla disciplina già prevista dal previgente D.M. Tesoro 1.12.1995.

Il quadro di riferimento, per i soggetti mutuatari già previsti come tali al 31.12.1997, resta pertanto il seguente:

A) Enti locali: delegazioni di pagamento ex artt. 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95.

L'atto di delega deve essere notificato al tesoriere, nelle forme di legge, ma per legge non è soggetto ad accettazione e costituisce **titolo esecutivo** (art. 48, comma 2 D.Lgs. n. 77/95).

La delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", cioe l'Ente mutuatario è sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento.

Il Tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento ed indipendentemente dalla materiale disponibilità di fondi dell'Ente mutuatario, è tenuto a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento (art. 62 D.Lgs. n. 77/95).

Nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante la delegazione può essere opposta al mutuante.

Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (4° comma, art. 3 legge n. 843/78).

B) Aziende speciali e consorzi degli enti locali: delegazioni di pagamento ex art. 10 bis L. n. 440/87.

Il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge n. 843/78 consente alle Aziende speciali, e per estensione ai Consorzi, di rilasciare delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive a garanzia dei mutui contratti per spese di investimento. Le delegazioni di pagamento, rilasciate ai sensi della legge n. 440/87, devono essere sottoscritte dal direttore, non necessitando più la sottoscrizione (prevista in precedenza per le Aziende) anche del rappresentante legale dell'ente locale di riferimento (1° comma dell'art. 10 bis della legge n. 440/87). Sulle stesse delegazioni, non essendo soggette ad accettazione ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della legge n. 843/78, non e necessaria la sottoscrizione del Tesoriere/Cassiere. Permane l'obbligo, in capo agli Enti mutuatari, di notificare l'atto di delega. In mancanza della notifica l'atto è inefficace.

Anche in questo caso la delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", e per effetto della notifica il Tesoriere/Cassiere è obbligato in proprio a versare all'Istituto mutuante, alle relative scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardo, l'importo oggetto delle delegazioni, effettuando gli opportuni accantonamenti sulle "entrate effettive" degli enti deleganti. Il Tesoriere, per effetto della delega, diviene debitore in proprio nei confronti degli enti mutuanti, senza necessità di ricorrere, come in precedenza, ad una regolamentazione convenzionale tra delegato e delegante (che produceva gli effetti ora scaturenti direttamente dalla legge).

Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (4° comma, art. 3 legge 843/78).

C) S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale: mandati irrevocabili di pagamento sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero idonee forme di garanzia fidejussoria o reale.

Ai fini della garanzia si dovrà procedere a canalizzare i proventi del servizio (o servizi) svolti dalla S.p.A. in un solo Istituto di credito, a cui sarà conferito, con atto negoziale, il mandato irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti.
La delega di pagamento, rilasciata sulle entrate effettive, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società ed accettata dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in caso di ritardo nel pagamento, sara applicata la mora.

Un cenno a parte merita la garanzia dei nuovi soggetti mutuatari introdotti, come visto in precedenza, dal collegato alla finanziaria '98.

Per questi dovrà farsi riferimento alla normativa vigente applicabile a ciascun soggetto. In assenza di norme speciali in materia, lo strumento di garanzia ordinaria dei mutui da assumere sarà rappresentato da fideiussioni bancarie o assicurative.

4.2 Contributi statali e regionali
Art. 7 D.M. Tesoro 7.1.1998

L'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998 disciplina la possibilità di garantire i mutui attraverso la cessione di contributi statali o regionali.

In particolare la norma dispone che detti *contributi possono essere accettati esclusivamente se siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. La Cassa depositi e prestiti rimane peraltro estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità.*

Con il D.M. Tesoro 7.1.1998 resta dunque operante la possibilità di garanzia sussidiaria regionale, nonché quella di cessione di contributi statali o regionali.

Questi ultimi, laddove siano prodotti dopo l'inizio di ammortamento del corrispondente mutuo, dovranno conseguentemente avere decorrenza successiva ma scadenza comunque identica a quella del mutuo.

5. L'AMMORTAMENTO

Gli artt. 8 e 9 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riguardano rispettivamente le "modalità di ammortamento" e gli "interessi attivi, passivi e recupero coattivo".

5.1 Modalità di ammortamento
Art. 8 D.M. Tesoro 7.1.1998

I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Il 1° ed il 2° comma dell'art. 8 recepiscono le modalità di ammortamento rispettivamente previste dall'art. 46, 2° co., lett. b) del D.Lgs. n. 77/95 e dall'art. 5, 7° co. del D.L. n. 444/95 (quest'ultima norma ha introdotto il differimento).

Il 3° comma introduce invece una diversa possibile decorrenza (*1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione, se quest'ultima è successiva al 1° luglio)* per i soggetti mutuatari diversi da Comuni, Province e Comunità montane.

Si precisa che l'istanza di differimento deve essere contenuta nella stessa domanda di mutuo, per consentire a questo Istituto di predisporre l'adesione di massima ed il piano di ammortamento in maniera conforme alla richiesta.

In via eccezionale è possibile accettare istanze di differimento avanzate dai mutuatari in un momento successivo a quello della domanda di mutuo, **nel periodo intercorrente tra la formale concessione e l'inizio dell'ammortamento originariamente stabilito.** In tali ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto **entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di concessione del finanziamento (o entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione, per i mutui in ammortamento dall'1.7),** per consentire il perfezionamento dei relativi adempimenti in data anteriore a quella di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli di riscossione.

5.2 Durata dell'ammortamento e pagamento rate

La durata dell'ammortamento dei mutui è fissata in via ordinaria in venti anni, al fine di ridurre l'impatto delle rate sui bilanci degli Enti e rilanciare gli investimenti. Resta nella facoltà del mutuatario richiedere l'ammortamento decennale o quindicennale.

I mutui vengono posti in ammortamento, attualmente, mediante **rate semestrali costanti posticipate** comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale:

$$\text{Rata semestrale} = C \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

C = capitale mutuato

i = tasso di interesse semestrale = tasso annuo : 2

n = numero delle rate semestrali di rimborso

Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso semestrale di interesse pari a <u>0,03</u>, i coefficienti percentuali per il calcolo delle rate comprensive di capitale ed interessi, da rapportare all'importo del mutuo, sono i seguenti:

	10 anni	*15 anni*	*20 anni*
- semestralità	6,721571	5,101926	4,326238

Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso semestrale di interesse pari a <u>0,0275</u>, i coefficienti percentuali per il calcolo delle rate comprensive di capitale ed interessi, da rapportare all'importo del mutuo, sono i seguenti:

	10 anni	*15 anni*	*20 anni*
- semestralità	6,567173	4,938442	4,153151

5.3
Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
Art. 9 D.M. Tesoro 7.1.1998

Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio.

Ovviamente per i mutui di cui al 3° comma dell'art. 8 si farà riferimento, rispettivamente, alle date del 30 giugno e del 31 luglio.

Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, così come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/79 (attualmente il 2 per cento in ragione d'anno).

Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

E' in facoltà della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità.

Risultano oggi unificate le modalità di calcolo e versamento degli interessi di preammortamento, nel previgente decreto viceversa distinte a seconda che l'ammortamento del mutuo decorresse dal primo o dal secondo anno successivo a quello della concessione.

La modalità prescelta andrà certamente incontro alle esigenze dei mutuatari-Cassa, non più costretti a sopportare l'onere di un ulteriore semestre di interessi sugli interessi di preammortamento.

I commi 3, 4 e 5 riguardano gli interessi di mora e dotano l'Istituto dei relativi meccanismi di garanzia (compensazione e blocco delle erogazioni).

Nel comma 3 è stato parametrato il tasso di mora ad una percentuale (50%) del tasso di concessione vigente al momento della maturazione dei medesimi interessi.

6. IL TASSO

In base al vigente D.M. Tesoro 24.1.1998 (in G.U. 28.1.1998, n. 22), *il tasso d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo è determinato nella misura del 6 per cento in ragione d'anno.*

Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/92, il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento in ragione d'anno.

Il tasso agevolato si applica non solo nell'ipotesi di totale rimborso del finanziamento da parte del soggetto mutuatario, ma anche in caso di rimborso parziale, limitatamente alla quota dallo stesso sostenuta.

E' evidente che laddove al finanziamento concorrano, in qualità di enti pagatori/contributori, più enti mutuatari ordinariamente ammessi al credito dell'Istituto, il tasso agevolato sarà applicato a ciascuno di essi.

7. LE VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE

Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo sono di due tipi, a seconda che lascino immodificate le condizioni di ammortamento ovvero producano cambiamento delle stesse.

Nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive.

Novazioni soggettive

7.1 Di regola le variazioni dei soggetti intestatari dei mutui concessi sono imposte dalla legge. Attualmente le fattispecie più ricorrenti conseguono all'adeguamento degli Enti ad alcune disposizioni della legge n. 142/90. Le novazioni della specie possono comunque avvenire solo in favore di soggetti ordinariamente ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti.

In via generale, fatte salve le peculiarità che ogni fattispecie presenta, la documentazione necessaria per procedere alla novazione soggettiva è rappresentata dalle deliberazioni degli Enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare e dalla deliberazione dell'Ente garante di confermare la garanzia a suo tempo prestata.

Qualora oltre alla novazione dell'intestatario si proceda anche alla modifica dell'Ente garante, è necessario produrre le nuove garanzie e la relativa delibera di assunzione, nonché la dichiarazione circa la capacità di indebitamento ove prevista.

Novazioni oggettive
Art. 10 D.M. Tesoro 7.1.1998

7.2 L'art. 10 del D.M. Tesoro 7.1.1998 è dedicato all'istituto della devoluzione (novazione oggettiva).

La norma prescrive che è *consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.*

Limiti

7.2.1 Il terzo comma pone un limite alla devolvibilità: infatti *non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione* (attualmente 5 milioni di lire).

Accorpamento residui

7.3 E' peraltro ora *consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del D.M. Tesoro, che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui e infine che i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.*

La norma regolamentare dà piena attuazione alla previsione legislativa di cui all'art. 49, comma 16 della legge n. 449/97.

Dal punto di vista istruttorio, la documentazione da inoltrare è quella di rito per le devoluzioni (integrata da alcuni elementi), che di seguito si riassume:
- domanda;
- attestazione in ordine alle economie accertate su ogni singola posizione il cui residuo si intende devolvere;
- attestazione sugli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (laddove si tratti di opere);
- delibera di devoluzione, con la quale l'ente, prendendo atto che rimangono invariate le condizioni degli ammortamenti originari o rinegoziati, **rinuncia a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto dell'accorpamento dei residui;**
- decreto devolutivo del contributo regionale o statale (per i soli mutui assistiti da contribuzione in conto rata);
- delibera di mantenimento della garanzia originaria di eventuali enti garanti diversi dal mutuatario.

Limiti

7.3.1 L'operazione è consentita soltanto sui mutui concessi in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e precedenti decreti ministeriali sull'attività ordinaria; sono dunque esclusi tutti gli altri mutui, sia pure concessi a "condizioni ordinarie", in base a norme di legge speciali.

Non si pongono limiti all'importo delle singole economie "accorpabili", bensì sulla somma delle stesse, che non può essere inferiore ai 5 milioni, in analogia a quanto fissato dal C.d.A. in data 5.2.1985, per le concessioni.

Variazioni di ammortamento

7.4 **Vediamo ora le più ricorrenti variazioni successive alla concessione che comportano modifiche alle condizioni di ammortamento.**

Si ricorda preliminarmente che dall'esercizio 1997 tutte le variazioni di ammortamento incidono direttamente sul piano di ammortamento del singolo finanziamento modificato, con decorrenza ed effetto corrispondente al 1° gennaio (o 1° luglio, per i mutui in ammortamento dall'1.7) successivo la variazione stessa.

Tale meccanismo elimina la retroattività della decorrenza dell'operazione all'entrata in ammortamento del mutuo.

Come si vedrà al punto 7.4.3, per quanto riguarda i rimborsi a seguito di revoche di finanziamento, nulla cambia rispetto al passato; ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 l'Istituto restituisce la quota di capitale versata in conto delle rate pregresse ammortizzata al 31 dicembre dell'esercizio in cui il provvedimento di revoca viene formalizzato.

Art. 11 D.M. Tesoro 7.1.1998

7.4.1 L'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 è dedicato agli istituti della estinzione anticipata, della revoca e della rinuncia.

Estinzione anticipata

7.4.2 *La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di **estinzione anticipata** del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.*

Il 1° comma dell'art. 11 del nuovo regolamento ministeriale muove dalla considerazione che il rimborso anticipato determina delle perdite a carico del bilancio dell'Istituto tutte le volte che il tasso di reimpiego delle somme ricevute (tasso di concessione sui nuovi mutui) sia inferiore al saggio di interesse del finanziamento rimborsato.

In base alla norma, per estinguere anticipatamente un mutuo il soggetto mutuatario dovrà corrispondere:

- la differenza tra il capitale somministrato ed il capitale già ammortizzato al 31.12 dell'anno in cui si determina l'estinzione (per i mutui in ammortamento dall'1.7 si farà riferimento al capitale ammortizzato al 30.6 successivo alla data di determina dell'estinzione);

- un indennizzo, pari alla differenza fra il valore attuale delle rate residue calcolato utilizzando, quale tasso di sconto, il tasso vigente al momento della domanda per la concessione di nuovi mutui ed il residuo debito, intendendosi per tale il residuo capitale da ammortizzare all'1.1 dell'anno

successivo a quello in cui si commina l'estinzione, desumibile dal piano di ammortamento (anche qui, per i mutui in ammortamento dall'1.7, si farà riferimento al capitale da ammortizzare all'1.7 successivo alla data di determina dell'estinzione).

Qualora non fossero state effettuate somministrazioni in conto del mutuo da estinguere anticipatamente, l'Istituto provvederà alla restituzione del capitale ammortizzato mediante compensazione con quanto dovuto a titolo di indennizzo.

Il meccanismo non darà luogo ad applicazione di alcun indennizzo nell'ipotesi in cui il tasso di reimpiego per la Cassa risulti maggiore del saggio originario di concessione.

L'estinzione anticipata comporta il versamento, da parte del soggetto mutuatario, di tutto il residuo debito in capitale, ivi compreso quello a carico di eventuali altri soggetti pagatori/contributori diversi dall'intestatario del mutuo, nonché dell'intero importo dell'indennizzo.

La Cassa rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto mutuatario e gli eventuali altri soggetti pagatori/contributori.

Non è consentita l'estinzione anticipata parziale di un mutuo.

Procedura ***7.4.2.1***

La procedura di estinzione anticipata, da attivarsi su apposita istanza del soggetto mutuatario, si articola nel seguente modo.

La Cassa (Divisione V) fornisce i conteggi relativi alla somma da corrispondere per il perfezionamento dell'operazione, fissando le condizioni applicate per il computo degli oneri relativi all'estinzione anticipata del mutuo, con esplicito riferimento al tasso di sconto sulla base del quale viene calcolato il valore attuale delle rate residue di ammortamento.

Il soggetto mutuatario trasmette la delibera di estinzione anticipata, esecutiva, con cui si impegna al versamento di quanto dovuto per la definizione dell'operazione.

La Divisione V della Cassa delibera l'estinzione anticipata del mutuo, fissando l'onere da versare entro il 31 dicembre (ovvero entro il 30 giugno per i mutui in ammortamento dall'1.7) successivo.

L'estinzione anticipata comporta la cancellazione del mutuo dai ruoli di riscossione a far data dal 1° gennaio (ovvero dall'1.7) successivo al perfezionamento dell'operazione.

Il soggetto mutuatario provvede al versamento della somma dovuta, entro la scadenza fissata, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato alla Cassa depositi e prestiti (il bollettino di versamento predisposto viene trasmesso in allegato all'informativa sul costo dell'operazione inviata dall'Istituto), oppure con apposito ordinativo diretto effettuato presso la Tesoreria provinciale - c/c di Tesoreria intestato all'Istituto. Tale versamento deve essere munito di apposita causale che ne favorisca l'individuazione.

Il pagamento effettuato oltre la data stabilita determinerà il computo di interessi di mora secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998.

Il mancato pagamento comporterà il recupero coattivo della somma con le modalità indicate nell'art. 9, comma 4 del citato D.M. Tesoro.

Al fine di permettere all'Ufficio competente dell'Istituto di deliberare l'estinzione anticipata di un mutuo in tempo utile alla cancellazione dello stesso dai ruoli di riscossione, la richiesta, corredata dalla documentazione idonea, deve pervenire all'Istituto entro il 30 ottobre (ovvero entro il 30 aprile per i mutui in ammortamento dall'1.7).

Revoca

7.4.3 *Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione può, in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.*

Per i mutui in ammortamento dall'1/7, si farà riferimento alle quote capitale ammortizzate al 30.6 successivo alla data di revoca.

A titolo esemplificativo, si ricorda che costituiscono cause di revoca il venir meno del requisito della maggioranza pubblica nelle società per azioni o a responsabilità limitata ammesse al credito ordinario dell'Istituto, ovvero, in base al principio del mutuo di scopo, l'utilizzo non autorizzato del finanziamento per una spesa diversa da quella posta a base della formale concessione.

Nel caso di revoca, le somme saranno restituite in via ordinaria mediante compensazione con quanto dovuto sui ruoli relativi a rate di ammortamento vigenti con effetto dall'esercizio successivo alla revoca.

Quest'ultima, indipendentemente dal fatto che il mutuo risulti o meno in ammortamento, comporta l'obbligo **per il mutuatario** di restituire alla Cassa le eventuali somme erogate.

Gli eventuali interessi di preammortamento sono dovuti limitatamente al periodo intercorrente tra la data del mandato con cui è stata disposta l'erogazione in conto mutuo e la data indicata dalla Cassa come termine ultimo per la restituzione della somma.

Commissione

7.4.3.1 Nel caso di revoca comminata prima dell'inizio dell'ammortamento è dovuta una commissione pari all'1 per cento dell'importo del mutuo, con un massimo stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione in L. 1.300.000.

La commissione deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene comminata la revoca, mediante versamento corredato da specifica causale. Per i mutui in ammortamento dall'1.7, occorrerà far riferimento al 30 giugno successivo la data di revoca.

Rinuncia

7.4.4 *E' in facoltà del soggetto mutuatario* ***rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.***

Il soggetto mutuatario che intende rinunciare al mutuo deve trasmettere l'istanza corredata da una delibera esecutiva.

Commissione

7.4.4.1 Il mutuatario deve corrispondere, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998, una commissione dell'1 per cento dell'importo mutuato, con un massimo stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione in L. 1.300.000.

Il pagamento della commissione deve avvenire secondo le modalità di cui al precedente punto 7.4.3.1.

Anche per ciò che attiene alla restituzione delle somme eventualmente erogate ed al versamento degli interessi di preammortamento, si rimanda a quanto già detto per le revoche in preammortamento.

Riduzioni

7.4.5 Il soggetto mutuatario può chiedere la riduzione dell'importo di un mutuo con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con decorrenza ed effetto al 1° gennaio (o 1° luglio) successivo alla variazione.

Per i mutui "a condizioni ordinarie", la riduzione può essere effettuata al termine dei lavori finanziati, commisurando l'importo del mutuo alle erogazioni disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di una domanda, corredata dalla dichiarazione circa l'accertamento definitivo del costo dell' investimento.

I mutui possono essere ridotti anche nei casi in cui il mutuatario comunichi una minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori, da una sopravvenuta disponibilità di fondi propri o di contribuzioni in c/ capitale di soggetti terzi o, infine, dall'attivazione di altre forme di finanziamento.

In tutti questi casi la domanda di riduzione dovrà essere corredata da una delibera dell'organo competente dalla quali risulti debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria.

Per i mutui assistiti da **contributo regionale in conto rata**, sia esso parziale o totale. l'operazione può essere disposta su presentazione di un atto regionale nella forma del decreto, della delibera, della determina del Dirigente responsabile competente per materia, che accerti in via definitiva l'ammontare della spesa ammessa a contributo.

Per i mutui assistiti da **contributo statale in conto rata** ovvero per i mutui concessi in base a leggi speciali con oneri a carico dello Stato, la riduzione viene effettuata su domanda del soggetto mutuatario con modalità analoghe a quelle indicate precedentemente per i mutui "a condizioni ordinarie".

Richiamando la parte introduttiva alle variazioni di ammortamento, l'eliminazione della decorrenza retroattiva dell'operazione all'entrata in ammortamento del mutuo ha, di fatto, eliminato i conguagli così come venivano a determinarsi sulla base delle precedenti disposizioni.

Attualmente, ridurre un mutuo consiste nell'abbattimento del residuo debito in capitale all' 1.1 (o 1.7) successivo all'operazione (il valore è desumibile dal piano di ammortamento) a cui segue la rideterminazione della rata a carico di ciascun soggetto pagatore calcolata sulla durata residua dell' ammortamento.

I mutui non vengono ridotti per importi inferiori a 150.000 lire; in tali casi l'Istituto provvede d'ufficio, in sede di pagamento a saldo, alla somministrazione dell'eventuale residuo inferiore al predetto importo, ovvero alla sua compensazione con quanto dovuto per rate d'ammortamento relative a prestiti in vigore iscritte sui ruoli di scadenza prossima.

Per la riduzione d'importo mutuo, attualmente non e dovuta alcuna commissione.

7.4.6 Variazione soggetto pagatore

Dopo la concessione del mutuo possono effettuarsi modifiche circa la ripartizione degli oneri di ammortamento del prestito a seguito di:

- cessione di contributi in conto rata da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome;

- sostituzione del soggetto pagatore delle rate di ammortamento per cause diverse dalla precedente fattispecie, riconosciute comunque ammissibili dall' Istituto.

Nel primo caso la cessione del contributo in sostituzione parziale o totale degli oneri di ammortamento a carico dell' Ente è accettata esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione soddisfi tutte le condizioni gia illustrate nel precedente punto 4.2 (Contributi statali o regionali).

Si ribadisce che per i casi in cui il mutuo sia già in ammortamento, l'impegno di spesa registrato può essere assunto a decorrere dall'anno successivo la variazione e per tutta la durata residua dell' ammortamento.

Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, il soggetto mutuatario e/o pagatore viene autorizzato a versare le rate nella nuova misura al netto della contribuzione stessa, diversamente da quanto aveva precedentemente garantito a mezzo della delegazione rilasciata.

Questa rimane agli atti dell'Istituto e non è restituita al titolare se non su esplicita richiesta alla quale seguirà la trasmissione in sostituzione di una nuova delegazione commisurata al nuovo importo della rata.

Si segnala che in caso di mancata sostituzione, la delegazione agli atti si intende valida solo per gli oneri di ammortamento ricalcolati a seguito dell' aggiornamento della rata.

Nel secondo caso di sostituzione del soggetto pagatore, colui che subentra nel pagamento delle rate lo fa alle medesime condizioni di ammortamento, con particolare riferimento alla durata e al saggio.

In questo caso dovranno essere rilasciate nuove delegazioni di pagamento ovvero, a seconda della tipologia del soggetto che subentra nel pagamento, altre forme di garanzie indicate nel precedente punto 4.1 (Forme di garanzia).

La Cassa depositi e prestiti rimane sempre estranea ai rapporti intercorrenti tra gli Enti pagatori in dipendenza delle rate versate precedentemente alla modifica del carico degli oneri di ammortamento.

8. LE RESPONSABILITA'

Art. 12 D.M. Tesoro 7.1.1998

8.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. Tesoro 7.1.1998, *il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.*

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che è alla base della domanda di somministrazione.

Ai sensi del citato *art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.*

Il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 13 del D.M. Tesoro 7.1.1998.

Art. 5, comma 2 D.M. Tesoro 7.1.1998

8.2 Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998 per le erogazioni *il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto* e che *la Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.*

9. LA PUBBLICITA'

Art. 13 D.M. Tesoro 7.1.1998

9.1 *I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".*

Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.

CAPITOLO TERZO[2)]

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92, integrato dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. n. 528/93 e recepito dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 77/95 (cfr. art. 43), ha introdotto rilevanti innovazioni nel sistema dell'accesso al credito per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale.

I soggetti destinatari della norma sono: le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane.

Tuttavia, in presenza di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere imprenditoriali, anche i soggetti non direttamente contemplati dalla norma possono predisporre il piano economico finanziario per poter usufruire di eventuali agevolazioni previste per detti finanziamenti.

Secondo il dettato legislativo, il piano economico finanziario deve essere redatto al fine di determinare una tariffa, per il servizio offerto, in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento. Gli enti mutuatari sono tenuti, quindi, a dimostrare che i rientri coprano integralmente i costi del nuovo investimento (costi di gestione, oneri di ammortamento tecnico e finanziario, altri oneri).

La Cassa, ai sensi del settimo comma dell'art. 46, ha istituito un "nucleo di valutazione" per l'esame e l'approvazione, a titolo gratuito, dei piani economico finanziari relativi a progetti, totalmente o parzialmente, finanziati dalla stessa.

10. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

L'art. 1, comma 11, del D.Lgs. n. 528/93, integrando il terzo comma dell'art. 46, stabilisce che "la redazione del piano economico finanziario riguarda esclusivamente le **nuove opere**, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo".

Pertanto, risultano esclusi dall'obbligo di redazione del piano economico finanziario, in quanto non configurano nuove opere, gli interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria;
- investimenti aventi prevalentemente carattere accessorio o strumentale, tesi a completare un'opera già realizzata;
- nell'ambito dei servizi a rete (es. rete idrica, rete gas metano, ecc.) i progetti relativi ad estendimenti della rete di distribuzione già esistente.

[2)] Capitolo a cura dell'Ufficio Sviluppo.

Per completezza si riporta nell'allegato A un'elencazione delle tipologie di opere soggette, di norma, all'obbligo di approvazione del piano economico finanziario, con l'avvertenza che la predetta elencazione non è da ritenersi esaustiva.

Con riguardo al limite di importo, sono soggetti a tale obbligo:

- i progetti (ivi compresi i lotti funzionali) di importo superiore ad un miliardo di lire;
- i lotti funzionali di importo inferiore o uguale al miliardo di lire facenti parte di un progetto generale di importo superiore ad un miliardo di lire, approvato dopo il 5.1.94.

In ordine alle modalità di redazione del piano, si precisa che:

- il piano economico finanziario deve essere elaborato facendo riferimento al progetto definitivo o esecutivo per cui si richiede il finanziamento (con esclusione, pertanto, della progettazione preliminare);
- l'arco temporale, a cui il piano è riferito, deve coincidere con il periodo di ammortamento del mutuo ivi compreso l'eventuale periodo di preammortamento. Nel caso in cui il progetto sia finanziato con più mutui aventi durata diversa, l'arco temporale deve coincidere con il periodo di ammortamento del mutuo avente durata più lunga.

Ai fini istruttori, il piano economico finanziario è normalmente assentito da questo Istituto nella fase immediatamente successiva a quella della adesione di massima. Gli estremi della delibera di approvazione del piano dovranno, dunque, essere trasmessi per la formale concessione del mutuo.

Si fa, infine, presente che per i mutuatari soggetti al D.Lgs. n. 77/95 (comuni, province e comunità montane), ai sensi dell'art. 43, comma 3 *"la deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui"*.

11. TARIFFE

Come già precisato, lo scopo del piano economico finanziario è quello di determinare **una tariffa**[3)] per il servizio offerto, che sia in grado di assicurare la copertura economica e finanziaria degli oneri derivanti dall'investimento.

Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di assumere mutui per finanziare opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi a carattere

[3)] Se l'ente decide di affidare a terzi la gestione delle opere realizzate, lo scopo del piano economico finanziario diventa, per l'ente mutuatario, la determinazione di un canone, da porre a carico del gestore, che assicuri l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento. Detto canone deve essere in grado di fronteggiare:

a) in c/economico, il valore attualizzato dei costi relativi all'ammortamento tecnico, alle spese generali di amministrazione, agli oneri finanziari;

b) nei flussi di cassa, le uscite per il rimborso mutuo. Nelle tabelle 15 e 16, nelle colonne relative ai rientri, deve essere indicato l'ammontare del canone annuo percepito dall'ente mutuatario.

imprenditoriale, senza la previsione di un adeguato corrispettivo a fronte del servizio offerto.

Per il perseguimento di "finalità sociali", quali quelle di mantenere la tariffa ad un livello più basso o favorire categorie di cittadini economicamente più deboli, resta salva, comunque, la facoltà degli enti mutuatari di stanziare, a carico del proprio bilancio, delle contribuzioni in conto esercizio, a condizione che le stesse non abbiano carattere prevalente rispetto ai rientri tariffari.

Il problema della "copertura integrale dei costi" (cfr. art. 46, quarto comma) nel caso della realizzazione di nuove opere destinate al **potenziamento di impianti già esistenti** presenta alcuni problemi di interpretazione e conseguente applicazione normativa.

L'attività di valutazione dei piani, svolta finora da questo Istituto, ha evidenziato principalmente due situazioni:

1) le nuove opere, destinate al potenziamento di impianti già esistenti, hanno lo scopo di soddisfare incrementi di domanda del servizio fornito. La copertura dei maggiori costi, derivanti dall'investimento, può essere conseguita applicando la tariffa vigente alle quantità addizionali erogate oppure, se necessario, applicando una tariffa più elevata all'ammontare complessivo del servizio fornito. In questo secondo caso i proventi totali da tariffa si determinano nel seguente modo:

   Ricavi totali da tariffa $= (t_2 - t_1) \times Q_1 + t_2 \times Q_2$ **con** $t_2 > t_1$

   dove:

   t_1 = tariffa vigente prima della realizzazione dell'investimento;

   t_2 = tariffa adottata a seguito della realizzazione dell'investimento;

   Q_1 = quantità di servizio corrispondente alla domanda già soddisfatta dall'ente mutuatario;

   Q_2 = quantità incrementale di servizio fornita a seguito della realizzazione dell'investimento (obiettivi di vendita).

   Questa situazione è illustrata in dettaglio nell'esempio riportato nell'allegato B.

2) le opere di potenziamento qualitativo che non sono rivolte a soddisfare incrementi della domanda del servizio. La copertura dei maggiori costi, derivanti dalla realizzazione delle opere, deve essere assicurata mediante adeguati incrementi tariffari, a meno che la tariffa adottata non sia in grado di assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento [4].

Si rammenta, infine, che in presenza di tariffe e prezzi amministrati, ai sensi del quinto comma dell'art. 46, gli enti hanno l'obbligo di trasmettere il piano economico finanziario al CIPE o agli UPICA (Uffici Provinciali Industria Commercio ed Artigianato), secondo le rispettive competenze [5], i quali, entro il termine di trenta giorni, verificano l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale.

---

[4] In questa ipotesi (tariffa vigente invariata), è necessario elaborare il piano economico finanziario con riferimento ai costi complessivi (costi relativi alla gestione corrente + costi incrementali derivanti dall'investimento) ed ai ricavi complessivi del servizio in modo da evidenziare, nell'ambito del servizio medesimo, l'economicità della tariffa adottata.

[5] In base alle disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 20.04.94 n. 373, al CIPE ed agli UPICA sono state attribuite le competenze in materia di prezzi e tariffe facenti capo originariamente al CIP ed ai CPP.

Se la risposta del CIPE o degli UPICA è negativa, l'ente deve rinunciare alla realizzazione del progetto o deve ridimensionarlo.

12. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Prima di illustrare la metodologia proposta da questo Istituto per la redazione del piano economico finanziario, è necessario chiarire cosa deve intendersi per equilibrio economico ed equilibrio finanziario di un investimento.

Un investimento è caratterizzato da **equilibrio economico** quando, nell'arco temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso attualizzato dei ricavi derivanti dall'investimento è almeno sufficiente a coprire l'ammontare attualizzato dei costi sostenuti, compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.

Un investimento è caratterizzato da **equilibrio finanziario** quando, nell'arco temporale prescelto, è in grado di produrre, **per ogni esercizio**, un volume di risorse finanziarie che consenta di fronteggiare l'ammontare degli esborsi monetari connessi al rimborso dei finanziamenti ottenuti ed alla gestione dell'investimento stesso.

La valutazione complessiva del progetto deve articolarsi nelle seguenti fasi:

1) stima della domanda potenziale, previsione degli obiettivi di vendita e della potenzialità produttiva;
2) analisi dei costi di investimento, stima dei tempi di realizzazione e calcolo dell'ammortamento tecnico;
3) indicazione delle fonti di finanziamento dell'opera e prospetto di calcolo dell'ammortamento finanziario;
4) analisi dei costi di gestione;
5) analisi dei costi di esercizio;
6) analisi dei proventi non derivanti da tariffa, ivi comprese le contribuzioni statali e/o regionali;
7) costruzione del piano e determinazione della tariffa;
8) verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa.

Domanda potenziale, obiettivi di vendita e potenzialità produttiva

12.1 In un'analisi semplificata, si può ritenere che la decisione ad investire nasca dalla necessità di soddisfare la richiesta di un determinato servizio da parte dei soggetti residenti o di altri soggetti, comunque, presenti nell'area in cui l'investimento produrrà i propri effetti.

Nel definire tale area ("bacino di utenza"), è necessario considerare diversi elementi quali: la struttura morfologica del territorio, l'efficienza dei mezzi di trasporto, le abitudini dei residenti, la presenza di sedi universitarie, luoghi di culto o di interesse storico-culturale, ecc..

Nell'ambito di detto bacino, per "domanda potenziale" del servizio si intende la quantità (mc/anno, t/anno, ore/anno) di servizio che potrebbe essere richiesta da parte dei soggetti effettivamente interessati.

Calcolata la domanda potenziale del servizio, è necessario quantificare la domanda già soddisfatta da impianti esistenti, suddividendola, eventualmente, in "domanda soddisfatta da altri soggetti" e "domanda soddisfatta dall'ente mutuatario". Sottraendo alla domanda potenziale la domanda soddisfatta si ottiene la "domanda da soddisfare".

Per una maggiore comprensione si riportano due esempi numerici, che non verranno ulteriormente sviluppati:

1) Opera: **acquedotto**

Unità di misura del servizio offerto: **mc/anno**

Comune: X

Bacino di utenza: Comune X (in questo caso, il territorio comunale coincide con il bacino di utenza)

Abitanti residenti: 120.000

Abitanti non residenti: 2.000

Consumo idrico medio per abit.: 300 l/g

Permanenza media abit. non resid.: 120 gg

Domanda potenziale: litri (120.000 abitanti x 300 litri x 365 giorni + 2.000 abitanti x 300 litri x 120 giorni) = litri 13.212.000.000

litri 13.212.000.000 = mc 13.212.000

Domanda già soddisfatta dal comune X: mc 10.000.000

Domanda da soddisfare = domanda potenziale - domanda già soddisfatta = mc (13.212.000 - 10.000.000) = mc 3.212.000

2) Opera: **impianto sportivo**

Unità di misura del servizio offerto: **ore/anno**

Comune: Y

Bacino di utenza: (descrizione dell'area interessata dall'investimento)

Abitanti residenti nel bacino: 100.000

Abitanti residenti di età compresa tra 5 e 65 anni: 75.000

Abitanti effettivamente interessati al servizio: 5% degli abit. età 5-65 = 3.750

Disponibilità di tempo medio a praticare sport: 3 ore settimanali per potenziale utente

Domanda potenziale: ore (3.750 utenti x 3 ore x 40 settimane) = ore 450.000

Domanda già soddisfatta nel bacino considerato da altro impianto sportivo comunale: ore (40 utenti x 3 ore x 40 settimane) = ore 4.800

Domanda già soddisfatta nel bacino da altri soggetti (due palestre private): ore (80 abitanti x 3 ore x 40 settimane) = ore 9.600

Domanda già soddisfatta: ore (4.800 + 9.600) = ore 14.400

Domanda da soddisfare = domanda potenziale - domanda già soddisfatta
= ore (450.000 - 14.400) = ore 435.600

I valori della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare devono essere riportati nella tabella 1 "analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto", indicando, inoltre, l'unità di misura prescelta e l'eventuale tariffa media in vigore per la domanda già soddisfatta.

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (../anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1						
servizio 2						

Gli enti che intendono realizzare un investimento nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario devono, dunque, adottare una tariffa che da un lato sia in linea con i valori correnti di mercato e dall'altro consenta di ottenere un volume di ricavi in grado di coprire i costi di realizzazione e di funzionamento dell'opera. Affinché queste due condizioni siano soddisfatte, e necessario che la "capacità produttiva" dell'impianto progettato sia correttamente dimensionata tanto in relazione al costo dell'investimento quanto in riferimento alla entità ed al previsto andamento della domanda del servizio (cfr. tab. 3).

Per i suddetti motivi nella tabella 2 deve essere indicata la "capacità produttiva massima" dell'impianto da realizzare.

Tabella 2 - Capacità produttiva massima

quantità (../anno)

Servizio 1	
Servizio 2	

Sulla base della domanda da soddisfare e della capacità produttiva massima, e possibile fare delle previsioni di vendita ("obiettivi di vendita") che devono necessariamente essere coerenti con le grandezze suddette.

I valori della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare e degli obiettivi di vendita[6], espressi nella medesima unità di misura, devono essere riportati nella tabella 3 "stima della domanda annua", costruita per un periodo pari alla durata dell'ammortamento finanziario.

[6] Eventuali valori crescenti o decrescenti negli anni della domanda potenziale, soddisfatta, da soddisfare e degli obiettivi di vendita devono essere giustificati.

Tabella 3 - Stima della domanda annua (../anno)

anni	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		

La tabella 4 "previsioni di utilizzo", infine, mette in relazione la potenzialità dell'impianto con gli obiettivi di vendita, evidenziando la percentuale di utilizzo dell'impianto stesso.

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (../anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo

Gli enti devono indicare, in una **relazione allegata al piano economico finanziario**, le fonti statistiche (banche dati, rilievi a campione, ecc.) ed i criteri utilizzati per la determinazione dei dati inseriti nelle tabelle.

12.2 Costi di investimento, tempi di realizzazione e prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

I dati evidenziati nelle successive tabelle, relative alla descrizione dell'investimento, devono essere integrati e giustificati con la seguente documentazione:

1) **relazione tecnica**, completa di dettagliato quadro economico, che contenga i dati necessari ad individuare l'opera sia nel suo complesso sia nelle parti costituenti, indicando in particolare i seguenti elementi:

   1.1 per il sito: criteri utilizzati per le scelte progettuali; caratteristiche morfologiche, geologiche e contesto di inserimento dell'opera;

   1.2 per il progetto: caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e prestazionali.

   Questo Istituto, in casi particolari, può richiedere anche un elaborato grafico nel quale siano evidenziati sito e opera;

2) **relazione sui tempi di realizzazione** dell'impianto che tenga conto sia dei tempi amministrativi (licenze, permessi, pareri, approvazione progetto, assunzione mutuo, ecc.) sia del calendario lavori (dal quale risultino le eventuali attività critiche).

Dette relazioni, inclusa la relazione sui costi di gestione e manutenzione dell'opera (cfr. punto 12.4), **devono necessariamente essere allegate al piano economico finanziario per permetterne una corretta valutazione.**

Le singole voci del quadro economico devono essere riportate nella tabella 5 "costo dell'investimento e tempi di realizzazione", rispettando il calendario lavori.

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione

(valori in milioni di lire)

anni	aree	opere civili	fabbricati	impianti	attrezz.	altre voci	TOTALE
totale							

La successiva tabella 6 "prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico" deve essere compilata utilizzando:

1) per le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane i coefficienti previsti dall'art. 71, comma 7 del nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 18.03.1995 Supplemento Ordinario n. 33;

2) per tutti gli altri enti i coefficienti di cui al D.M. Finanze 31.12.88, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	opere civili	fabbricati	impianti	attrezz.	altre voci	TOTALE
lavori							
imprevisti							
iva (1)							
spese tec. (2)							
allacciam.ti							
servitù							
area							
altre voci							
TOTALE							
Calcolo ammortamenti							
coeff.ti	%	%	%	%	%	%	TOTALE
durata (anni)							
costi ann.li							
anni	Proiezione ammortamenti						

(1) nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo si ammortizzano al netto di tale imposta

(2) le spese tecniche, al netto dell'IVA, devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere.

12.3 Piano di finanziamento dell'opera e prospetto di calcolo dell'ammortamento finanziario

Nella tabella 7 "piano di finanziamento dell'opera" sono evidenziate, sinteticamente, le fonti di finanziamento del progetto.

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera (valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	
Mutuo altri istituti	
Contributo in c/capitale	
Fondi bilancio	
TOTALE	

Per la quota di finanziamento ottenuta mediante ricorso a mutuo, è necessario sviluppare il relativo piano di ammortamento finanziario, scomponendo la rata di ammortamento in quota capitale e quota interesse (tab. 8 e 8bis).

L'ammortamento dei mutui inizia, di norma, il primo gennaio dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.L. 27.10.95 n. 444, a richiesta dell'ente mutuatario, il rimborso del finanziamento può avere inizio a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla concessione.

Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 25.02.95 n. 77, i mutui concessi a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 dicembre possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Il tasso di interesse nominale attualmente applicato da questo Istituto per il finanziamento di opere soggette alla redazione del piano economico finanziario, i cui oneri di rimborso sono a carico dell'ente mutuatario, è fissato con D.M. Tesoro 24 gennaio 1998 nella misura del 5,5% in ragione d'anno.

Il piano di ammortamento si calcola sulla base di rate semestrali posticipate costanti ad un tasso del 2,75% semestrale.

Laddove al finanziamento concorrano in qualità di enti pagatori/contributori più soggetti mutuatari ordinari, il tasso agevolato viene applicato anche a questi ultimi, limitatamente alla quota da ciascuno sopportata.

Tabella 8 - **Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.**

Ente mutuante:			Cassa dd.pp.	
Importo in milioni:				
Tasso:				
Durata in anni:				
Numero rate semestrali costanti:				
Rata di ammortamento semestrale:				
Costo annuale di ammortamento mutuo:				
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
	anno di concessione del mutuo			

Tabella 8bis - **Piano ammort. mutuo altro istituto**

Ente mutuante:				
Importo in milioni:				
Tasso:				
Durata in anni:				
Numero rate semestrali costanti:				
Rata di ammortamento semestrale:				
Costo annuale di ammortamento mutuo:				
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
	anno di concessione del mutuo			

Analisi dei costi di gestione

12.4 Partendo da una **dettagliata relazione sui costi di gestione e di manutenzione nella quale devono essere indicati i criteri seguiti per la stima dei costi stessi**, è possibile compilare la tabella 9 "proiezione dei costi di gestione". Si suggerisce di indicare i costi di gestione a valori monetari costanti, in quanto eventuali variazioni degli stessi nel tempo dovrebbero essere correlate al grado di utilizzazione dell'impianto e non a fenomeni di tipo inflattivo.

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione

(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	energia elettrica	acqua	reagenti	materiali di consumo	altre spese (3)	TOTALE

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe.

(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati.

(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese".

Mettendo a confronto la tabella 4 "previsioni di utilizzo" e la tabella 9 "proiezione dei costi di gestione", si individua l'"anno a regime" rispetto al quale si compila la tabella 10 "struttura dei costi di gestione a regime". Per "anno a regime" si intende l'esercizio in cui l'impianto può essere considerato in piena attività.

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime

(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	energia elelettrica	acqua	reagenti	materiali di consumo	altre spese	TOTALE

Analisi dei costi di esercizio

12.5 La tabella 11 "riepilogo dei costi di esercizio" accoglie tutti i costi evidenziati nelle tabelle precedenti.

Le voci "ammortamento tecnico" e "costi di gestione" non necessitano di ulteriori spiegazioni, in quanto corrispondono semplicemente ai totali delle tabelle 6 e 9.

La colonna relativa agli oneri finanziari rappresenta la somma delle quote interessi, che si possono dedurre dalle tabelle 8 e 8 bis. Nella medesima colonna vanno, altresì, inseriti gli interessi di preammortamento[7] ed eventuali ulteriori oneri finanziari.

La voce "spese generali di amministrazione" comprende eventuali costi non monetari da considerare ai fini della corretta valutazione economica dell'investimento.

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari	spese generali di amm.ne	TOTALE

[7] Gli interessi di preammortamento sono dovuti sulle somme utilizzate prima dell'inizio dell'ammortamento e calcolati (al medesimo tasso del finanziamento) per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento. Per i mutui il cui periodo di ammortamento decorre dall'1/7, tali interessi vengono calcolati per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il 30/6 antecedente l'ammortamento.

Rientri non derivanti da tariffa

12.6 Specifiche disposizioni di legge possono prevedere che altri enti concorrano al rimborso parziale o totale del mutuo, mediante un contributo annuo costante.

Il contributo e gli altri proventi che hanno natura diversa da quelli tariffari (es. pubblicità, sponsorizzazioni, eventuali contribuzioni dell'ente in c/esercizio per calmierare la tariffa, ecc.) devono essere riportati nella tabella 12 "rientri non derivanti da tariffa".

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa

(valori in milioni di lire)

anni	contributo in c/rata amm.to	contributi ente	altri rientri	TOTALE

Specificare la natura, criterio di determinazione ed eventuale riferimento normativo:
es. contributo in conto rata ammortamento mutuo di £ .... ex lege n. .... del ....

Per la successiva verifica dell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento, i valori del contributo devono essere computati secondo le sottoindicate modalità:

- nelle tabelle 13 "piano economico finanziario" e 15 "proiezione dei conti economici" il contributo deve essere inserito fino a concorrenza della

quota interessi della/e rate di mutuo al fine di ridurre l'ammontare degli oneri finanziari e, quindi, dei costi di esercizio, con conseguente possibilità di adottare tariffe più basse. Nelle medesime tabelle, detto contributo non puo essere conteggiato per la parte eventualmente eccedente la quota interessi delle rate di ammortamento, per evitare indebiti abbattimenti dell'ammortamento tecnico;

- nella tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa" il contributo deve essere indicato per il suo intero ammontare, in quanto concorre, per tale importo, alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'investimento.

12.7

Costruzione del piano e determinazione della tariffa

Nell'ipotesi di un solo servizio, si può procedere alla costruzione della tabella 13 "piano economico finanziario", con riferimento all'anno a regime.

La tabella accoglie nella sezione di sinistra i costi di esercizio e nella sezione di destra i ricavi, rappresentati dai proventi da tariffa e dai rientri non derivanti da tariffa (cfr. tab. 12). I proventi da tariffa si determinano "a saldo", come differenza tra i costi e il totale dei rientri non derivanti da tariffa. La tariffa risulta determinata dal quoziente tra detti proventi e l'obiettivo di vendita previsto nell'anno a regime (cfr. tab. 3).

Tabella 13 - Piano economico finanziario

(valori in milioni di lire)

COSTI	RICAVI
Costi di gestione	**Proventi da tariffa**
Spese generali di amm.ne	**Rientri non derivanti da tariffa**
Ammortamenti	- Contribuzioni c/amm.to
- tecnico	- Altri rientri e contributi
- finanziario (interessi mutuo)	
TOTALE COSTI	**TOTALE RICAVI**

La tariffa così ottenuta costituisce una prima indicazione per verificare:

1) la concorrenzialità della tariffa fissata rispetto alle tariffe vigenti;

2) l'equilibrio economico;

3) l'equilibrio finanziario.

Effettuate le suddette verifiche l'ente deve, se necessario, provvedere ad incrementare la tariffa oppure a stanziare, nei limiti di cui al precedente par. 11, specifiche contribuzioni in c/esercizio da indicare nella tabella 12 "rientri non derivanti da tariffa".

In presenza di più servizi la determinazione iniziale delle tariffe di riferimento deve necessariamente seguire una logica più complessa.

12.8

Verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa

Nella sezione 1 della tabella 14 "tariffa unitaria al netto di imposte" si riportano, per ciascun servizio, le tariffe calcolate nel paragrafo precedente. I ricavi da tariffa, da inserire nella successiva tabella 15, si ottengono moltiplicando tale tariffa per gli obiettivi di vendita. Anche in questo caso, come per i costi, l'analisi va effettuata a valori monetari costanti; conseguentemente, la tariffa proposta deve essere depurata degli eventuali adeguamenti previsti per effetto dell'inflazione.

Nella sezione 2 della stessa tabella, da utilizzare nell'ipotesi di nuove opere destinate al potenziamento di servizi già in essere, si deve indicare l'eventuale incremento di tariffa (cfr. par. 11) che, applicato alla quantità di servizio corrispondente alla domanda già soddisfatta dall'ente mutuatario, determina l'ammontare dei rientri da inserire nelle tabelle 15 e 16.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte

(valori in milioni di lire)

SEZIONE 1	
Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	
servizio 2	
SEZIONE 2	
Eventuale incremento rispetto alla tariffa già adottata per la domanda soddisfatta:	
servizio 1	
servizio 2	

La tabella 15 "proiezione dei conti economici previsionali" raccoglie le componenti di ricavo e di costo, risultanti dalle precedenti tabelle. Le ultime tre colonne accolgono il risultato netto, come differenza tra ricavi e costi, il fattore di sconto[8)] ed il risultato netto attualizzato, la cui somma algebrica rappresenta il **Valore Attuale Netto (VAN)**.

[8)] Detto **s** il fattore di sconto, **r** il tasso di attualizzazione ed **n** il numero di anni del periodo di ammortamento, il fattore di sconto per l'anno **t** è pari a: $s_t = 1/(1+r)^{t-1}$ con $1 \leq t < n$

Il tasso di attualizzazione r non può essere inferiore al tasso utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento del mutuo (attualmente il tasso applicato ai mutui Cassa è il 5,5%), nel caso di più mutui si calcola il tasso medio ponderato.

L'attualizzazione ha inizio dall'anno di concessione del mutuo.

Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali di amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.								
								VAN	

L'investimento è caratterizzato da equilibrio economico e, perciò, correttamente dimensionato quando il VAN è maggiore o uguale a zero.

Se il VAN è negativo la tariffa adottata non risponde al requisito di economicità, per cui è necessario aumentarla o rivedere il progetto nel suo insieme, al fine di ridurre i costi.

L'ente puo, comunque, intervenire con specifiche contribuzioni in c/esercizio.

Verificata la sussistenza dell'equilibrio economico ed ipotizzato, per semplicità, che tutti i costi e i ricavi rappresentati nei conti economici di tabella 15 abbiano manifestazione numeraria negli esercizi di competenza, si può compilare la tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa".

Il prospetto, che dimostra l'equilibrio finanziario, illustra l'andamento dei flussi di cassa in entrata ed in uscita conseguenti all'accensione del mutuo ed alla gestione dell'impianto; tale equilibrio è una condizione da rispettare anno per anno. L'ente mutuatario, pertanto, deve prevedere lo stanziamento, a carico del proprio bilancio, delle risorse necessarie a fronteggiare i

deficit di cassa che si manifestano nel periodo di realizzazione dell'opera nonché gli eventuali deficit degli esercizi di avviamento dell'impianto.

Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	Totale entrate	costi di gestione	rata mutuo quota capitale	oneri finanz.	Totale spese	Saldi di cassa
	su obiettivi di vendita	su domanda già soddisf.							

Allegato A

Tipologie di opere soggette all'obbligo dell'approvazione del piano economico-finanziario

IMPIANTI E STRUTTURE RICETTIVE

- impianti sportivi
- impianti ricreativi
- cinema e teatri
- opere ricettive per il turismo

OPERE IGIENICO-SANITARIE

- impianti di depurazione
- impianti di smaltimento dei rifiuti
- mattatoi
- impianti di disinquinamento

OPERE IDRICHE

- acquedotti
- opere di captazione ed adduzione
- serbatoi idrici

OPERE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

- porti
- moli

VIABILITA' E TRASPORTI

- parcheggi
- metropolitane
- aeroporti
- eliporti
- ferrovie locali

ENERGIA

- energia (produzione)
- impianti produzione idroelettrica
- impianti produzione termoelettrica
- centrali elettriche
- elettrodotti
- metanodotti
- gasdotti
- energia alternativa
- oleodotti

OPERE PUBBLICHE VARIE

- opere per attività commerciali
- mercati
- fiere
- stabilimenti termali

Allegato B

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 46 D.Lgs. n. 504/92)

(l'esempio qui rappresentato fa riferimento a voci di costo e dati puramente indicativi)

PROGETTO: potenziamento acquedotto comunale. COMUNE Y

Anno previsto di concessione mutuo 1998

1. VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

1.1 Bacino di utenza: coincide con il territorio del Comune Y

1.2 Abitanti residenti: 60.000

1.3 Abitanti fluttuanti: 1000

1.4 Consumo idrico giornaliero per abitante: 300 litri

1.5 Permanenza media per abitante fluttuante: 120 giorni

Stima domanda

Domanda potenziale: litri [(60.000 abitanti x 300 litri x 365 giorni) + (1.000 abitanti fluttuanti x 300 litri x 120 giorni)] = litri 6.606.000.000

litri 6.606.000.000 = mc 6.606.000

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (mc/anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1	6.606.000	6.000.000	0	606.000	0,000404	0,000000
servizio 2	0	0	0	0	0,000000	0,000000

Domanda potenziale= domanda complessiva del servizio rinveniente dal bacino di utenza dell'opera
Domanda soddisfatta da ente mutuatario= quantità di servizio già fornita nell'ambito di detto bacino dall'ente mutuatario
Domanda soddisfatta da altri= quantità di servizio eventualmente fornita nello stesso bacino da altri soggetti
Domanda da soddisfare= differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta

Tabella 2 - Capacità produttiva massima (mc/anno)

Servizio 1	750.000
Servizio 2	0

Capacità massima= quantità massima addizionale di servizio ottenibile dal nuovo impianto

Tabella 3 - Stima della domanda annua (mc/anno)

anni	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		
1998	6.606.000	6.000.000	0	606.000	0	0	0	0	0	0
1999	6.606.000	6.000.000	0	606.000	520.000	0	0	0	0	0
2000	6.606.000	6.000.000	0	606.000	530.000	0	0	0	0	0
2001	6.606.000	6.000.000	0	606.000	540.000	0	0	0	0	0
2002	6.606.000	6.000.000	0	606.000	550.000	0	0	0	0	0
2003	6.606.000	6.000.000	0	606.000	600.000	0	0	0	0	0
2004	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2005	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2006	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2007	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2008	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2009	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2010	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2011	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2012	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2013	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2014	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2015	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2016	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2017	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0
2018	6.606.000	6.000.000	0	606.000	606.000	0	0	0	0	0

Obiettivi di vendita = quantità addizionale di servizio che l'ente prevede di poter fornire a seguito della realizzazione dell'investimento

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (mc/anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo
1998	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1999	750.000	520.000	69,33%	0	0	0,00%
2000	750.000	530.000	70,67%	0	0	0,00%
2001	750.000	540.000	72,00%	0	0	0,00%
2002	750.000	550.000	73,33%	0	0	0,00%
2003	750.000	600.000	80,00%	0	0	0,00%
2004	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2005	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2006	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2007	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2008	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2009	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2010	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2011	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2012	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2013	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2014	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2015	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2016	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2017	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%
2018	750.000	606.000	80,80%	0	0	0,00%

2. PROGETTO

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione
(valori in milioni di lire)

anni	aree	fabbricati	opere civili	opere elettrom.	app. inf. per telecontrollo	altre voci [1]	TOTALE
1998	20,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	386,00	**2.096,00**
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
totale	**20,00**	**0,00**	**1.500,00**	**150,00**	**40,00**	**265,00**	**2.096,00**

[1] IVA e spese tecniche

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	fabbricati	opere civili	opere elettrom.	app. inf. per telecon.	altre voci	TOTALE
lavori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	0,00	1.690,00
imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iva [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00
spese tec.[2]	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00	0,00	165,00
allacciam.ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servitù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
area	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20,00	0,00	1.650,00	165,00	40,00	100,00	2.096,00
Calcolo ammortamenti							
coeff.ti	0%	0%	3%	15%	20%	0%	TOTALE
durata (anni)	0	0	33	7	5	0	
costi ann.li	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
anni	Proiezione ammortamenti						
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
2000	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
2001	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
2002	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
2003	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	82,25
2004	0,00	0,00	49,50	24,75	0,00	0,00	74,25
2005	0,00	0,00	49,50	16,50	0,00	0,00	66,00
2006	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2007	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2008	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2009	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2010	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2011	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2012	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2013	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2014	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2015	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2016	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2017	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2018	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50

[1] Nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo di ammortamento al netto di tale imposta.

[2] Le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere

3. FINANZIAMENTO

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera

(valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	2.000,00
Mutuo altri istituti	0,00
Contributo in c/capitale	0,00
Fondi bilancio	96,00
TOTALE	**2.096,00**

Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.

Ente mutuante:			Cassa dd.pp.	
Importo in milioni:			2.000,00	
Tasso:			0,055	
Durata in anni:			20	
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				83,10
Costo annuale di ammortamento mutuo:				**166,13**
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1998	anno di concessione del mutuo			
1999	2.000,00	56,90	109,23	**166,13**
2000	1.943,10	60,07	106,06	**166,13**
2001	1.883,03	63,42	102,71	**166,13**
2002	1.819,61	66,96	99,17	**166,13**
2003	1.752,66	70,69	95,44	**166,13**
2004	1.681,97	74,63	91,50	**166,13**
2005	1.607,34	78,79	87,33	**166,13**
2006	1.528,55	83,18	82,94	**166,13**
2007	1.445,36	87,82	78,30	**166,13**
2008	1.357,54	92,72	73,41	**166,13**
2009	1.264,82	97,89	68,24	**166,13**
2010	1.166,93	103,35	62,78	**166,13**
2011	1.063,59	109,11	57,02	**166,13**
2012	954,48	115,19	50,93	**166,13**
2013	839,29	121,61	44,51	**166,13**
2014	717,67	128,40	37,73	**166,13**
2015	589,28	135,55	30,57	**166,13**
2016	453,72	143,11	23,01	**166,13**
2017	310,61	151,09	15,03	**166,13**
2018	159,52	159,52	6,61	**166,13**

Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto

Ente mutuante:				
Importo in milioni:			0	
Tasso:			0	
Durata in anni:			20	
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				0,00
Costo annuale di ammortamento mutuo:				**0,00**
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1998	anno di concessione del mutuo			
1999	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2001	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2002	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2003	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2004	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2005	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2006	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2007	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2008	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2009	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2010	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2011	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2012	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2013	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2014	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2015	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2016	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2018	0,00	0,00	0,00	**0,00**

4. ANALISI DEI COSTI

I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione

(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	acqua	energia elettrica	reagenti	materiali di consumo	altre spese (3)	TOTALE
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	50,00	30,00	0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	**106,00**
2000	50,00	30,00	0,00	12,00	0,00	12,00	5,00	**109,00**
2001	50,00	30,00	0,00	14,00	0,00	13,00	5,00	**112,00**
2002	50,00	30,00	0,00	16,00	0,00	14,00	5,00	**115,00**
2003	50,00	30,00	0,00	18,00	0,00	15,00	5,00	**118,00**
2004	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2005	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2006	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2007	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2008	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2009	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2010	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2011	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2012	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2013	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2014	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2015	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2016	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2017	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**
2018	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe
(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati
(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese"

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime

(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	acqua	energia elettrica	reagenti	materiali di consumo	altre spese	TOTALE
2004	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	15,00	5,00	**120,00**

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari (*)	spese generali amministrazione	TOTALE
1998	0,00	0,00	20,02	0,00	**20,02**
1999	106,00	82,25	109,23	5,00	**302,48**
2000	109,00	82,25	106,06	5,00	**302,31**
2001	112,00	82,25	102,71	5,00	**301,96**
2002	115,00	82,25	99,17	5,00	**301,42**
2003	118,00	82,25	95,44	5,00	**300,69**
2004	120,00	74,25	91,50	5,00	**290,75**
2005	120,00	66,00	87,33	5,00	**278,33**
2006	120,00	49,50	82,94	5,00	**257,44**
2007	120,00	49,50	78,30	5,00	**252,80**
2008	120,00	49,50	73,41	5,00	**247,91**
2009	120,00	49,50	68,24	5,00	**242,74**
2010	120,00	49,50	62,78	5,00	**237,28**
2011	120,00	49,50	57,02	5,00	**231,52**
2012	120,00	49,50	50,93	5,00	**225,43**
2013	120,00	49,50	44,51	5,00	**219,01**
2014	120,00	49,50	37,73	5,00	**212,23**
2015	120,00	49,50	30,57	5,00	**205,07**
2016	120,00	49,50	23,01	5,00	**197,51**
2017	120,00	49,50	15,03	5,00	**189,53**
2018	120,00	49,50	6,61	5,00	**181,11**

(*) Per l'anno 1998 sono stati computati £ 20.025.182 quali oneri di preammortamento.

5. ANALISI ALTRI RIENTRI

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa (valori in milioni di lire)

anni	contributi in conto rata di amm.to	contributi ente	altri rientri	TOTALE
1998	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2001	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2002	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2003	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2004	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2005	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2006	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2007	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2008	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2009	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2010	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2011	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2012	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2013	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2014	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2015	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2016	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2018	0,00	0,00	0,00	**0,00**

6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFA

Tabella 13 - Piano economico finanziario (art. 46 D.Lgs. n. 504/92) [1]

(valori in milioni di lire)

COSTI		RICAVI	
Costi di gestione	120,00	**Proventi da tariffa**	**290,75**
Spese generali di amm.ne	5,00	**Rientri non derivani da tariffa**	
Ammortamenti		- Contribuzioni c/amm.to	0,00
- tecnico	74,25	- Altri rientri e contributi	0,00
- finanziario (interessi mutuo)	91,50		
TOTALE COSTI	**290,75**	**TOTALE RICAVI**	**290,75**

(1) La costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio 2004.

Determinazione preliminare della tariffa:

(tot.costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita =
= (290,75 - 0,00)/606.000 = 0,000480 lire/mc

La tariffa così determinata, applicata agli obiettivi di vendita di progetto, garantisce il raggiungimento dell'equilibrio nel 2004.

L'ente, tuttavia, può raggiungere l'equilibrio economico finanziario adottando la tariffa di 415 lire/mc da applicarsi per intero agli obiettivi di vendita di progetto e, per la parte incrementale rispetto a quella precedentemente adottata, all'ammontare di servizio già erogato (domanda già soddisfatta da ente mutuatario).

Ciò al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli utenti.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di lire)

SEZIONE 1	
Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	0,000415
servizio 2	0,000000
SEZIONE 2	
Eventuale incremento rispetto alla tariffa già adottata per la domanda soddisfatta:	
servizio 1	0,000011
servizio 2	0,000000

7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali
(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.								
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	-20,02	1,00	**-20,02**
1999	215,80	66,00	0,00	106,00	82,25	109,23	5,00	-20,68	0,95	**-19,60**
2000	219,95	66,00	0,00	109,00	82,25	106,06	5,00	-16,36	0,90	**-14,69**
2001	224,10	66,00	0,00	112,00	82,25	102,71	5,00	-11,86	0,85	**-10,10**
2002	228,25	66,00	0,00	115,00	82,25	99,17	5,00	-7,17	0,81	**-5,79**
2003	249,00	66,00	0,00	118,00	82,25	95,44	5,00	14,31	0,77	**10,95**
2004	251,49	66,00	0,00	120,00	74,25	91,50	5,00	26,74	0,73	**19,40**
2005	251,49	66,00	0,00	120,00	66,00	87,33	5,00	39,16	0,69	**26,92**
2006	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	82,94	5,00	60,05	0,65	**39,13**
2007	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	78,30	5,00	64,69	0,62	**39,95**
2008	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	73,41	5,00	69,58	0,59	**40,74**
2009	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	68,24	5,00	74,75	0,55	**41,48**
2010	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	62,78	5,00	80,21	0,53	**42,19**
2011	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	57,02	5,00	85,97	0,50	**42,86**
2012	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	50,93	5,00	92,06	0,47	**43,50**
2013	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	44,51	5,00	98,48	0,45	**44,11**
2014	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	37,73	5,00	105,26	0,42	**44,69**
2015	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	30,57	5,00	112,42	0,40	**45,24**
2016	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	23,01	5,00	119,98	0,38	**45,77**
2017	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	15,03	5,00	127,96	0,36	**46,27**
2018	251,49	66,00	0,00	120,00	49,50	6,61	5,00	136,38	0,34	**46,74**
									VAN	**549,74**

Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	Totale entrate	costi di gestione	rata mutuo quota capitale	oneri finanz.	Totale spese	Saldi di cassa
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.							
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	20,02	**-20,02**
1999	215,80	66,00	0,00	281,80	106,00	56,90	109,23	272,13	**9,67**
2000	219,95	66,00	0,00	285,95	109,00	60,07	106,06	275,13	**10,82**
2001	224,10	66,00	0,00	290,10	112,00	63,42	102,71	278,13	**11,97**
2002	228,25	66,00	0,00	294,25	115,00	66,96	99,17	281,13	**13,12**
2003	249,00	66,00	0,00	315,00	118,00	70,69	95,44	284,13	**30,87**
2004	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	74,63	91,50	286,13	**31,36**
2005	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	78,80	87,33	286,13	**31,36**
2006	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	83,19	82,94	286,13	**31,36**
2007	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	87,83	78,30	286,13	**31,36**
2008	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	92,72	73,41	286,13	**31,36**
2009	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	97,89	68,24	286,13	**31,36**
2010	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	103,35	62,78	286,13	**31,36**
2011	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	109,11	57,02	286,13	**31,36**
2012	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	115,20	50,93	286,13	**31,36**
2013	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	121,62	44,51	286,13	**31,36**
2014	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	128,40	37,73	286,13	**31,36**
2015	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	135,56	30,57	286,13	**31,36**
2016	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	143,12	23,01	286,13	**31,36**
2017	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	151,10	15,03	286,13	**31,36**
2018	251,49	66,00	0,00	317,49	120,00	159,52	6,61	286,13	**31,36**

N.B.:Il disavanzo di cassa dell'anno 1998 dovrà essere coperto con apposite disponibilità di bilancio.

Allegato C

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 46 D.Lgs. 504/92)

(l'esempio qui rappresentato fa riferimento a voci di costo e dati puramente indicativi)

PROGETTO: costruzione palestra. COMUNE X

Anno previsto di concessione mutuo 1998

1. VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

1.1 Bacino di utenza: Comune X, Comune confinante Z

1.2 Abitanti residenti di età compresa tra i 5 e i 65 anni: 35.000

1.3 Abitanti fluttuanti di età compresa tra i 5 e i 65 anni: 15.958

1.4 Attività sportiva settimanale per abitante: 2 ore

1.5 Permanenza media per abitante fluttuante: 16 settimane

1.6 Percentuale di abitanti ipoteticamente interessati: 5%

Stima domanda

Domanda potenziale: ore(35.000 abitanti x 5% x 2ore x 50settimane + 15.958 abitanti fluttuanti x 5% x 2ore x 16settimane) = ore 200.532

Tabella 1 - Analisi della domanda e dell'offerta nell'anno di redazione del progetto

servizio	quantità (../anno)				in milioni di lire	
	domanda potenziale	domanda soddisfatta		domanda da soddisfare	tariffa media	
		da ente mut.	da altri		ente mut.	altri soggetti
servizio 1	200.532	0	0	200.532	0,000000	0,000000
servizio 2	0	0	0	0	0,000000	0,000000

Domanda potenziale= domanda complessiva del servizio rinveniente dal bacino di utenza dell'opera
Domanda soddisfatta da ente mutuatario= quantità di servizio già fornita nell'ambito di detto bacino dall'ente mutuatario
Domanda soddisfatta da altri= quantità di servizio eventualmente fornita nello stesso bacino da altri soggetti
Domanda da soddisfare= differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta

Tabella 2 - Capacità produttiva massima quantità (ore/anno)

Servizio 1	73.000
Servizio 2	0

10 ore di apertura x 20 persone x 365 giorni = 73.000

Capacità massima= quantità massima addizionale di servizio ottenibile dal nuovo impianto

Tabella 3 - Stima della domanda annua (ore/anno)

anni	SERVIZIO 1					SERVIZIO 2				
	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita	domanda potenz.	domanda soddisfatta		domanda da soddisf.	obiettivi di vendita
		da ente mut.	da altri				da ente mut.	da altri		
1998	200.532	0	0	200.532	0	0	0	0	0	0
1999	200.532	0	0	200.532	44.000	0	0	0	0	0
2000	200.532	0	0	200.532	45.000	0	0	0	0	0
2001	200.532	0	0	200.532	47.000	0	0	0	0	0
2002	200.532	0	0	200.532	48.000	0	0	0	0	0
2003	200.532	0	0	200.532	50.000	0	0	0	0	0
2004	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2005	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2006	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2007	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2008	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2009	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2010	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2011	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2012	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2013	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2014	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2015	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2016	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2017	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0
2018	200.532	0	0	200.532	55.000	0	0	0	0	0

Obiettivi di vendita = quantità addizionale di servizio che l'ente prevede di poter fornire a seguito della realizzazione dell'investimento

Tabella 4 - Previsioni di utilizzo (ore/anno)

anni	SERVIZIO 1			SERVIZIO 2		
	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo	Potenzialità impianto	Obiettivi di vendita	% utilizzo
1998	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1999	73.000	44.000	60,27%	0,00	0,00	0,00%
2000	73.000	45.000	61,64%	0,00	0,00	0,00%
2001	73.000	47.000	64,38%	0,00	0,00	0,00%
2002	73.000	48.000	65,75%	0,00	0,00	0,00%
2003	73.000	50.000	68,49%	0,00	0,00	0,00%
2004	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2005	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2006	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2007	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2008	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2009	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2010	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2011	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2012	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2013	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2014	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2015	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2016	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2017	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%
2018	73.000	55.000	75,34%	0,00	0,00	0,00%

2. PROGETTO

Tabella 5 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione

(valori in milioni di lire)

anni	aree	opere civili	fabbricati	attrezz.	impianti e macchinari	altre voci [1]	TOTALE
1998	20,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	386,00	**2.096,00**
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
totale	**20,00**	**0,00**	**1.500,00**	**150,00**	**40,00**	**386,00**	**2.096,00**

[1] IVA e spese tecniche.

Tabella 6 - Prospetto di calcolo dell'ammortamento tecnico

(valori in milioni di lire)

	aree	opere civili	fabbricati	attrezz.	impianti e macchinari	altre voci	TOTALE
lavori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	40,00	0,00	**1.690,00**
imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
iva [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	**221,00**
spese tec.[2]	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00	0,00	**165,00**
allacciam.ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
servitù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
area	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE	**20,00**	**0,00**	**1.650,00**	**165,00**	**40,00**	**221,00**	**2.096,00**
Calcolo ammortamenti							
coeff.ti	0%	0%	3%	15%	20%	0%	TOTALE
durata (anni)	0	0	33	7	5	0	
costi ann.li	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
anni	Proiezione ammortamenti						
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2000	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2001	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2002	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2003	0,00	0,00	49,50	24,75	8,00	0,00	**82,25**
2004	0,00	0,00	49,50	24,75	0,00	0,00	**74,25**
2005	0,00	0,00	49,50	16,50	0,00	0,00	**66,00**
2006	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2007	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2008	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2009	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2010	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2011	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2012	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2013	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2014	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2015	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2016	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2017	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**
2018	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	**49,50**

[1] Nelle ipotesi di servizi a tariffa imponibile IVA, le singole voci di costo di ammortamento al netto di tale imposta.

[2] Le spese tecniche devono essere ripartite pro quota tra le diverse categorie di opere

3. FINANZIAMENTO

Tabella 7 - Piano di finanziamento dell'opera

(valori in milioni di lire)

Mutuo Cassa DD.PP.	1.800,00
Mutuo altri istituti	0,00
Contributo in c/capitale	0,00
Fondi bilancio	296,00
TOTALE	2.096,00

Tabella 8 - Piano ammort. mutuo Cassa DD.PP.

Ente mutuante:				Cassa dd.pp.
Importo in milioni:				1.800,00
Tasso:				0,055
Durata in anni:				20
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				74,757
Costo annuale di ammortamento mutuo:				149,513
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1998	anno di concessione del mutuo			
1999	1.800,00	51,21	98,31	149,61
2000	1.748,79	54,06	95,45	149,61
2001	1.694,73	57,08	92,44	149,61
2002	1.637,65	60,26	89,25	149,61
2003	1.577,39	63,62	85,89	149,61
2004	1.513,77	67,17	82,35	149,61
2005	1.446,60	70,91	78,60	149,61
2006	1.375,69	74,87	74,65	149,61
2007	1.300,83	79,04	70,47	149,61
2008	1.221,79	83,45	66,07	149,61
2009	1.138,34	88,10	61,41	149,61
2010	1.050,24	93,01	56,50	149,61
2011	957,23	98,20	51,32	149,61
2012	859,03	103,67	45,84	149,61
2013	755,36	109,45	40,06	149,61
2014	645,90	115,56	33,96	149,61
2015	530,35	122,00	27,51	149,61
2016	408,35	128,80	20,71	149,61
2017	279,55	135,98	13,53	149,61
2018	143,56	143,56	5,95	149,61

Tabella 8bis - Piano ammort. mutuo altro istituto

Ente mutuante:				
Importo in milioni:				0
Tasso:				0
Durata in anni:				20
Numero rate semestrali costanti:				40
Rata di ammortamento semestrale:				0,00
Costo annuale di ammortamento mutuo:				0,00
anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1998	anno di concessione del mutuo			
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ANALISI DEI COSTI

I costi, al netto di imposte, sono stati considerati a valori costanti senza tener conto dell'inflazione; essi pertanto variano solo in funzione del grado di utilizzo dell'impianto

Tabella 9 - Proiezione dei costi di gestione

(valori in milioni di lire)

anni	personale (1)	manut. (2)	energia elet. e combust.	acqua	assicuraz.	altre spese (3)	TOTALE
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	50,00	30,00	10,00	1,00	10,00	5,00	**106,00**
2000	50,00	30,00	12,00	2,00	10,00	5,00	**109,00**
2001	50,00	30,00	14,00	3,00	10,00	5,00	**112,00**
2002	50,00	30,00	16,00	3,00	11,00	5,00	**115,00**
2003	50,00	30,00	18,00	3,00	12,00	5,00	**118,00**
2004	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2005	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2006	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2007	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2008	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2009	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2010	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2011	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2012	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2013	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2014	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2015	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2016	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2017	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**
2018	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**

(1) per i costi del personale occorre fornire una descrizione completa dell'organico con indicazione delle qualifiche, turni e paghe

(2) per la manutenzione ordinaria è necessario indicare i coefficienti utilizzati

(3) occorre un'analitica descrizione delle componenti della voce "altre spese"

Tabella 10 - Struttura dei costi di gestione a regime

(valori in milioni di lire)

anno	personale	manut.	energia elet. e combust.	acqua	assicuraz.	altre spese	TOTALE
2004	50,00	30,00	20,00	3,00	12,00	5,00	**120,00**

Tabella 11 - Riepilogo dei costi di esercizio

(valori in milioni di lire)

anni	costi di gestione	ammortam. tecnico	oneri finanziari(*)	spese generali amministrazione	TOTALE
1998	0,00	0,00	15,55	0,00	**15,55**
1999	106,00	82,25	98,31	5,00	**291,56**
2000	109,00	82,25	95,45	5,00	**291,70**
2001	112,00	82,25	92,44	5,00	**291,69**
2002	115,00	82,25	89,25	5,00	**291,50**
2003	118,00	82,25	85,89	5,00	**291,14**
2004	120,00	74,25	82,35	5,00	**281,60**
2005	120,00	66,00	78,60	5,00	**269,60**
2006	120,00	49,50	74,65	5,00	**249,15**
2007	120,00	49,50	70,47	5,00	**244,97**
2008	120,00	49,50	66,07	5,00	**240,57**
2009	120,00	49,50	61,41	5,00	**235,91**
2010	120,00	49,50	56,50	5,00	**231,00**
2011	120,00	49,50	51,32	5,00	**225,82**
2012	120,00	49,50	45,84	5,00	**220,34**
2013	120,00	49,50	40,06	5,00	**214,56**
2014	120,00	49,50	33,96	5,00	**208,46**
2015	120,00	49,50	27,51	5,00	**202,01**
2016	120,00	49,50	20,71	5,00	**195,21**
2017	120,00	49,50	13,53	5,00	**188,03**
2018	120,00	49,50	5,95	5,00	**180,45**

(*) Per l'anno 1998 sono stati computati £ 15.550.907 quali oneri di preammortamento.

5. ANALISI ALTRI RIENTRI

Tabella 12 - Rientri non derivanti da tariffa
(valori in milioni di lire)

anni	contributo in c/amm.to rata (*)	contributi ente	altri contributi	TOTALE
1998	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1999	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2000	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2001	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2002	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2003	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2004	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2005	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2006	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2007	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2008	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2009	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2010	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2011	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2012	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2013	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2014	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2015	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2016	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2017	90,00	0,00	0,00	**90,00**
2018	90,00	0,00	0,00	**90,00**

(*) Specificare la natura, criterio di determinazione ed eventuale riferimento normativo:
es. contributo in conto rata ammortamento mutuo di £ 90.000.000 ex lege n. .... del ....

I valori del contributo devono essere computati secondo le sottoindicate modalità:

- nelle tabelle 13 "piano economico finanziario" e 15 "proiezione dei conti economici" il contributo deve essere inserito fino a concorrenza della quota interessi della/e rate di mutuo;
- nella tabella 16 "proiezione dei flussi di cassa" il contributo deve essere indicato per il suo intero ammontare.

6. COSTRUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFA

Tabella 13 - Piano economico finanziario (art. 46 D.Lgs. n. 504/92) (1)
(valori in milioni di lire)

COSTI		RICAVI	
Costi di gestione	120,00	**Proventi da tariffa**	199,25
Spese generali di amm.ne	5,00	**Rientri non derivanti da tariffa**	
Ammortamenti		- Contribuzioni c/amm.to	82,35
- tecnico	74,25	- Altri rientri e contributi	0,00
- finanziario (interessi mutuo)	82,35		
TOTALE COSTI	**281,60**	**TOTALE RICAVI**	**281,60**

(1) La costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio 2004.

Determinazione preliminare della tariffa:

(tot.costi - rientri non deriv. da tariffa)/obiettivi di vendita =
= (281,60-82,35)/55.000 = 0,003623 lire/ora

La tariffa così determinata garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'investimento (VAN>0), ma non rispetta il vincolo dell'equilibrio finanziario (saldi di cassa negativi nei primi esercizi).

In tale ipotesi l'ente potrà:

a) fissare, come in questo esempio, una tariffa più elevata in grado di soddisfare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento;

b) non modificare la tariffa e prevedere appositi stanziamenti di bilancio tali da rendere i saldi di cassa maggiori o uguali a zero.

Tabella 14 - Tariffa unitaria al netto di imposte
(valori in milioni di lire)

Tariffa che si intende adottare per gli obiettivi di vendita:	
servizio 1	0,003800
servizio 2	0,000000

7. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 15 - Proiezione dei conti economici previsionali

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		contrib. c/amm.to	costi di gestione	ammort. tecnico	oneri finanz.	spese generali di amm.ne	risultato netto	fattore di sconto	risult. netto attual.
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.								
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	-15,55	1,00	**-15,55**
1999	167,20	0,00	90,00	106,00	82,25	98,31	5,00	-34,36	0,95	**-32,56**
2000	171,00	0,00	90,00	109,00	82,25	95,45	5,00	-30,70	0,90	**-27,58**
2001	178,60	0,00	90,00	112,00	82,25	92,44	5,00	-23,09	0,85	**-19,66**
2002	182,40	0,00	89,25	115,00	82,25	89,25	5,00	-19,85	0,81	**-16,02**
2003	190,00	0,00	85,89	118,00	82,25	85,89	5,00	-15,25	0,77	**-11,67**
2004	209,00	0,00	82,35	120,00	74,25	82,35	5,00	9,75	0,73	**7,07**
2005	209,00	0,00	78,60	120,00	66,00	78,60	5,00	18,00	0,69	**12,37**
2006	209,00	0,00	74,65	120,00	49,50	74,65	5,00	34,50	0,65	**22,48**
2007	209,00	0,00	70,47	120,00	49,50	70,47	5,00	34,50	0,62	**21,31**
2008	209,00	0,00	66,07	120,00	49,50	66,07	5,00	34,50	0,59	**20,20**
2009	209,00	0,00	61,41	120,00	49,50	61,41	5,00	34,50	0,55	**19,14**
2010	209,00	0,00	56,50	120,00	49,50	56,50	5,00	34,50	0,53	**18,15**
2011	209,00	0,00	51,32	120,00	49,50	51,32	5,00	34,50	0,50	**17,20**
2012	209,00	0,00	45,84	120,00	49,50	45,84	5,00	34,50	0,47	**16,30**
2013	209,00	0,00	40,06	120,00	49,50	40,06	5,00	34,50	0,45	**15,45**
2014	209,00	0,00	33,96	120,00	49,50	33,96	5,00	34,50	0,42	**14,65**
2015	209,00	0,00	27,51	120,00	49,50	27,51	5,00	34,50	0,40	**13,88**
2016	209,00	0,00	20,71	120,00	49,50	20,71	5,00	34,50	0,38	**13,16**
2017	209,00	0,00	13,53	120,00	49,50	13,53	5,00	34,50	0,36	**12,47**
2018	209,00	0,00	5,95	120,00	49,50	5,95	5,00	34,50	0,34	**11,82**
									VAN	**112,62**

Tabella 16 - Proiezione dei flussi di cassa

(valori in milioni di lire)

anni	ricavi da tariffa		altri rientri	Totale entrate	costi operativi	rata mutuo quota capit.	oneri finanziari	Totale spese	Saldi di cassa
	su obiett. vendita	su dom. già soddi.							
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	15,55	**-15,55**
1999	167,20	0,00	90,00	257,20	106,00	51,21	98,31	255,52	**1,68**
2000	171,00	0,00	90,00	261,00	109,00	54,06	95,45	258,51	**2,49**
2001	178,60	0,00	90,00	268,60	112,00	57,08	92,44	261,52	**7,08**
2002	182,40	0,00	90,00	272,40	115,00	60,26	89,25	264,51	**7,89**
2003	190,00	0,00	90,00	280,00	118,00	63,62	85,89	267,51	**12,49**
2004	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	67,16	82,35	269,51	**29,49**
2005	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	70,91	78,60	269,51	**29,49**
2006	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	74,86	74,65	269,51	**29,49**
2007	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	79,04	70,47	269,51	**29,49**
2008	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	83,44	66,07	269,51	**29,49**
2009	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	88,10	61,41	269,51	**29,49**
2010	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	93,01	56,50	269,51	**29,49**
2011	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	98,19	51,32	269,51	**29,49**
2012	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	103,67	45,84	269,51	**29,49**
2013	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	109,45	40,06	269,51	**29,49**
2014	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	115,55	33,96	269,51	**29,49**
2015	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	122,00	27,51	269,51	**29,49**
2016	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	128,80	20,71	269,51	**29,49**
2017	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	135,98	13,53	269,51	**29,49**
2018	209,00	0,00	90,00	299,00	120,00	143,56	5,95	269,51	**29,49**

N.B.:Il disavanzo di cassa dell'anno 1998 dovrà essere coperto con apposite disponibilità di bilancio.

CAPITOLO QUARTO

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER I DIVERSI SOGGETTI MUTUATARI

13. ENTI PUBBLICI e AMMINISTRAZIONI STATALI

Considerata l'elevata eterogeneità, sotto l'aspetto giuridico-finanziario e del relativo regime di attività, dei nuovi soggetti mutuatari ascrivibili alle figure degli *enti pubblici* e delle *amministrazioni statali,* risulta impossibile, in questa prima fase applicativa, poter in qualche modo standardizzare la documentazione necessaria per l'attivazione delle fasi di adesione e formale concessione dei mutui.

Per le prime istanze di finanziamento prodotte dai soggetti in parola saranno dunque quasi certamente necessari degli approfondimenti e supplementi di istruttoria.

Fin d'ora si può comunque dire che i mutuatari dovranno debitamente documentare:

a) la loro natura giuridica e la fonte di attribuzione della personalità giuridica;

b) la disciplina dell'attività finanziaria e contabile, con specifico riferimento all'attività di investimento ed agli eventuali presupposti e limiti della capacità di indebitamento;

c) le forme di garanzia che si intendono attivare ai sensi del D.M. Tesoro 7.1.1998, anche in rapporto alla eventuale disciplina speciale applicabile ai singoli soggetti.

Le istanze di mutuo, per i soggetti tenuti all'imposta, dovranno essere prodotte in bollo.

14. REGIONI

Adesione

14.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante o del dirigente competente, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione

del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovrà inoltre essere indicato se il mutuo sarà garantito da altri soggetti mutuatari.

Concessione

14.2 La formale concessione del mutuo viene deliberata sulla base di:

a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante o del dirigente competente;

b) delibera di assunzione e garanzia del mutuo adottata secondo lo schema di cui al MODELLO II-01-417;

c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-430, relativa:

- al rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 10 della legge n. 281/70 ed alla esecutività ai sensi di legge delle delibera di assunzione;

- agli estremi dell'atto approvativo del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);

- agli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (ciò al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);

- alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali);

- alla non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa.

E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

Si vuole qui sottolineare come sia obiettivo prioritario della Cassa individuare con le Regioni le forme di collaborazione più idonee per esaltare il loro ruolo di ente preposto alla programmazione e al coordinamento degli interventi degli enti locali sul territorio.

A tale proposito si stanno sviluppando ipotesi di accordi convenzionali Cassa-Regioni, attraverso i quali, a fronte di un impegno dell'Istituto a fornire adeguate risorse finanziarie per determinate tipologie di opere di particolare interesse della Regione, quest'ultima si preoccupa di svolgere un'opera di coordinamento e supporto dell'attività amministrativa degli enti locali, anche attraverso un'eventuale preistruttoria delle domande di finanziamento da questi rivolte, tramite le medesime Regioni, alla Cassa. In questi casi, sempre sulla base dei predetti accordi convenzionali, può attribuirsi all'inserimento nei piani regionali la valenza di richiesta di adesione di massima al finanziamento.

15. PROVINCE E COMUNI

Adesione

15.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante o del dirigente competente, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovrà inoltre essere indicato se il mutuo sarà garantito da altri soggetti mutuatari.

Concessione

15.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti devono produrre:

a) domanda di concessione a firma del dirigente competente;

b) delibera di assunzione del mutuo adottata secondo lo schema di cui al MODELLO II-01-304;

c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-305, relativa:

- al rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 46 della D.Lgs. n. 77/95 ed alla esecutività ai sensi di legge delle delibera di assunzione;

- agli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);

- agli estremi della delibera consiliare di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);

- alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali).

d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere, (cfr. MODELLO II-01-310);

e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove l'Ente sia ammesso a tale beneficio;

E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

Si rammenta che, a seguito dell'approvazione della legge n. 127/1997, le delibere di assunzione dei mutui, non essendo più soggette a controllo, diventano esecutive trascorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione (art. 47, comma 2, della legge n. 142/90), ferma restando la facoltà dell'organo deliberante di dichiararne la immediata eseguibilità (art. 47, comma 3 della stessa).

16. COMUNITA' MONTANE

La procedura e la documentazione per questi Enti sono analoghe a quelle per le Province ed i Comuni.

Si sottolinea soltanto che, per il limite alla delegabilità delle entrate, data la diversa struttura del bilancio, l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate di ammortamento dovute non deve complessivamente superare il 25 per cento delle entrate dei **primi due titoli** del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 77/95.

16.1 Delega a contrarre mutui

La delega a contrarre mutui è una figura introdotta dall'art. 11, comma 2, della legge n. 97/94.

Tale articolo stabilisce che i Comuni montani possono delegare le Comunità montane a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito.

Le Comunità montane, per effetto della delega in parola, si trovano a svolgere un ruolo di intermediazione, imputando a sé il mutuo per opere che sono o verranno acquisite al demanio o al patrimonio di altri soggetti.

Per l'attuazione concreta dell'art. 11, comma 2 della legge n. 97/94, si precisa che, dal punto di vista istruttorio, tutti gli atti e le attestazioni di rito - anche per la successiva fase delle erogazioni - devono pervenire dalla Comunità montana intestataria del finanziamento.

Alcuni atti, tuttavia, devono essere stati assunti dal Comune delegante titolare dell'investimento.

Si tratta, in particolare, del piano economico finanziario - se richiesto - e dell'approvazione del progetto definitivo.

17. AZIENDE SPECIALI E CONSORZI *EX LEGE* N. 142/90

Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente ai consorzi imprenditoriali ed alle aziende speciali previsti dalla legge n. 142/90, con i quali la Cassa ha un consolidato e collaudato rapporto.

Per le aziende ed i consorzi diversi da quelli previsti dagli artt. 23 e 25 della suddetta legge, si rimanda al paragrafo relativo agli enti pubblici.

E' opportuno anche ricordare che i **consorzi locali *per funzioni* e *per i servizi sociali*** fanno riferimento alla disciplina vigente per gli Enti locali: la garanzia dei mutui assunti da tali Enti deve dunque essere assicurata dai partecipanti con delegazioni di pagamento sui propri bilanci.

17.1 Adesione

L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante, con l'indicazione

dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda (in bollo per le aziende) dovrà inoltre essere indicato il codice fiscale nonché se il mutuo sara garantito da altri soggetti mutuatari.

La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione dello Statuto ai sensi della legge n. 142/90.

Concessione

17.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti devono produrre:

a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante;

b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304;

c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-306, che attesti la definitività della delibera di assunzione del mutuo, nonché:

- che dal bilancio consuntivo del ...... (penultimo esercizio) e dal conto economico dell'esercizio corrente non risulta un "disavanzo" di gestione;
- che con il rilascio della delegazione di pagamento del mutuo in corso di assunzione il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il 25% delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo economico dell'esercizio precedente (art. 10 bis L. 440/87);
- gli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);
- gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (ciò al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);
- la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali);
- la non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa.

Nella suddetta dichiarazione dovrà risultare anche il numero di conto corrente intestato all'Azienda o Consorzio presso l'Istituto di credito o Agenzia postale sul quale si vuole vengano accreditate le somme erogate dalla Cassa.

d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere (cfr. MODELLO II-01-310);

e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove l'Ente sia ammesso a tale beneficio;

E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

Per i consorzi e le aziende di **nuova costituzione**, la garanzia dovrà necessariamente essere assunta da altri enti mutuatari, non essendoci i consuntivi previsti dalla legge come condizione per l'assunzione e ai fini del calcolo del limite di indebitamento. Ovviamente tali enti, dopo due anni dalla costituzione, potranno passare dalla garanzia indiretta a quella diretta, sostituendo cioè la garanzia originariamente rilasciata con le proprie delegazioni di pagamento.

Una particolare attenzione meritano i Consorzi **in trasformazione**, in relazione alla possibilità di garantire con le proprie entrate senza attendere i due anni. Poiché il presupposto è la presenza di un bilancio con le entrate del servizio, questa possibilità è riconosciuta ai Consorzi con l'azienda consorziale ed ai Consorzi che gestivano i servizi in economia e che, di norma, rilasciavano già le delegazioni sul servizio, ai sensi dell'art. 11 della legge 299/80.

18. S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente alle società per la gestione di servizi pubblici locali, di cui all'art. 22 della legge n. 142/90.

Per le altre società a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi, la procedura sarà analoga a quella che viene qui esposta, fatti salvi i necessari adeguamenti istruttori che le singole fattispecie richiederanno. In particolare, si può fin d'ora evidenziare che queste società dovranno produrre, in sede di prima istanza, l'atto di concessione (o il contratto di affidamento) del servizio pubblico gestito.

Adesione

18.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovrà inoltre essere indicato se il mutuo sarà garantito da altri soggetti mutuatari.

La domanda (in bollo) dovrà inoltre contenere l'indicazione del codice fiscale e dovrà essere corredata da:

a) Certificato della Camera di Commercio competente che dichiari vigenti l'atto costitutivo e lo statuto della società. In tale certificato, di data non anteriore a sei mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonché delle persone autorizzate ad impegnare validamente la società; dal medesimo certificato dovrà risultare che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b) Attestazione circa la vigente percentuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario;

c) Copia, anche in estratto, di delibera del competente organo contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario, nella legale rappresentanza, e nelle persone autorizzate ad impegnare validamente la società, con

espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti.

Concessione

18.2 Per la formale concessione del mutuo le società devono produrre:

a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante;

b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304;

c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-368, dalla quale risulti:

- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;

- che con il rilascio del mandato irrevocabile di pagamento del mutuo in corso di assunzione non si superano i limiti previsti dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti (vedi oltre) o che la differenza è coperta con fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa stessa (in tal caso dovrà essere trasmesso l'atto fideiussorio);

- gli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);

- gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (ciò al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);

- la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali);

- la non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa;

- che il collegio sindacale ha preso atto degli impegni assunti dalla società.

Nella suddetta dichiarazione dovrà risultare anche il numero di conto corrente intestato alla società presso l'Istituto di credito o Agenzia postale sul quale si vuole vengano accreditate le somme erogate dalla Cassa.

d) mandato irrevocabile, in bollo, sottoscritto dal legale rappresentante della società ed accettato dall'Istituto bancario mandatario della società, al pagamento delle rate con il vincolo ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti (cfr. MODELLO II-01-340);

e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove la società sia ammessa a tale beneficio;

E' fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

In ordine alla garanzia da prestarsi da parte delle società, si ritiene opportuno un approfondimento.

Il 6° comma dell'art. 10 bis della legge n. 440/87 estende alle S.p.A. a prevalente capitale degli enti locali le norme esplicitamente dettate nei commi precedenti per le Aziende speciali, in quanto compatibili.

L'estensione delle norme sulle delegazioni alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale fa, però, sorgere qualche perplessità in quanto, per queste, non è configurabile un servizio di tesoreria come per gli enti locali.

Si deve perciò coniugare il ricorso alla delega di pagamento sui proventi del servizio, prevista dal decreto ministeriale (art. 6) sulle procedure della Cassa, con la disciplina privatistica.

Il rilascio della garanzia come per gli altri enti è soggetto ad alcuni vincoli che non discendono direttamente dalle leggi ma vengono posti dall'Istituto a "garanzia" della restituzione delle rate.

Pareggio di bilancio

Il mutuo non potrà essere assunto qualora dai bilanci del biennio precedente risultasse una perdita.

Limiti per l'indebitamento

I limiti di indebitamento ai fini della garanzia, che vengono considerati da questo Istituto, rifacendosi alla normativa del settore pubblico, sono due, tra loro alternativi.
Per il **primo limite**: nessun mutuo può essere contratto se l'importo della quota interessi delle due semestralità di ammortamento del contraendo mutuo, sommato all'ammontare degli interessi gravanti sul medesimo esercizio per i mutui contratti, supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, (**secondo limite**) l'importo degli interessi non deve superare il 30% dei ricavi di esercizio desunti dall'ultimo consuntivo approvato. Qualora dovessero superarsi detti limiti, per la garanzia del mutuo concedendo, si potrà rilasciare, per la differenza, la fideiussione bancaria.

Mandato irrevocabile di pagamento

Ai fini della garanzia si dovrà procedere a canalizzare i proventi del servizio (o servizi) svolti dalla S.p.A. o S.r.l. in un solo Istituto di credito, a cui sarà conferito, con atto negoziale, il mandato irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti.
La delega di pagamento, rilasciata sulle **entrate effettive**, deve essere

sottoscritta dal legale rappresentante della società ed accettata dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in caso di ritardo nel pagamento, sara applicata la mora.

19. CONSORZI DI BONIFICA

Adesione

19.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo (in bollo) a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario e, ove esista, del provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del Consorzio. Nella domanda dovrà inoltre essere indicato se il mutuo sarà garantito da altri soggetti mutuatari.

Concessione

19.2 Gli atti necessari alla *concessione del mutuo* sono elencati nei MODELLI allegati alla presente Circolare (MODELLO II-01-323, MODELLO II-01-324 e MODELLO II-01-325); si deve comunque considerare che se l'opera non fruisce del contributo regionale, il decreto deve essere sostituito, in questa fase, dalla dichiarazione sull'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente.

In deroga a quanto si dirà oltre (punto 24.4) per i mutuatari non soggetti al D.Lgs. n. 77/95, la Cassa può intervenire anche a fronte di spese già sostenute dai Consorzi di bonifica all'atto della domanda di mutuo.

Anche per questi enti, ai fini della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni, devono essere indicati gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto.

Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933 n. 215.

Per l'atto di delega, in bollo, si veda apposito MODELLO II-01-325.

20. MUTUI ALLE CAMERE DI COMMERCIO e ALL'UNIONCAMERE

Poiché le Camere di Commercio e l'Unioncamere, in quanto Enti pubblici, sono oggi annoverabili tra i mutuatari ordinari della Cassa, è da intendersi implicitamente superata la disposizione di cui all'art. 3-ter del D.L.

18.9.1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.11.1995, n. 480 e conseguentemente anche la Circolare n. 1210 del marzo 1996, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 14.3.1996.

Per le caratteristiche procedurali e finanziarie dei mutui al sistema camerale (si ricorda che le istanze di mutuo vanno prodotte in bollo) valgono quindi ora le disposizioni generali del D.M. Tesoro 7.1.1998 e della presente Circolare, cui sono allegati appositi MODELLI (MODELLO II-01-329, MODELLO II-01-336, MODELLO II-01-333 e MODELLO II-01-334).

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI VARIE

21. POTERE CERTIFICATORIO

Come si è avuto modo di vedere, l'istruttoria dei finanziamenti si sviluppa essenzialmente sulla base di attestazioni. E' importante dunque definire per ciascuna tipologia di enti ammessi al credito-Cassa le modalità attraverso le quali tali attestazioni debbano essere rese, il cui contenuto è quello indicato, per ciascuna fase di mutuo, nei modelli allegati.

21.1 Enti locali

Per comuni, province e comunità montane, l'art. 51, comma 3, lett. g), della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, assegna ai **dirigenti** il potere di rilasciare attestazioni o certificazioni. Negli enti locali sprovvisti di personale di tale qualifica, il potere certificatorio, come tutte le altre prerogative dirigenziali di cui alla norma citata, è riconosciuto ai **responsabili degli uffici o dei servizi** (art. 51, comma 3-bis). Per ciò che attiene la materia dei lavori pubblici, saranno accettate anche le attestazioni rilasciate dal **responsabile del procedimento** ai sensi della legge n. 109/94.

21.2 Amministrazioni statali e Enti pubblici

Le attestazioni devono essere rese dal **legale rappresentante**. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di lavori pubblici le attestazioni possono essere rese anche dal **responsabile del procedimento** ai sensi della legge n. 109/94.

21.3 S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico

Le attestazioni devono essere rese dal **legale rappresentante** ovvero da persona da questi delegata (in questo caso nelle premesse dell'attestazione devono essere citati gli estremi dell'atto di delega).

22. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI

A seguito dell'emanazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini 2), la competenza degli organi di governo locale alla approvazione degli atti (progetti; assunzione mutui; perizie), che sono alla base del rapporto di finanziamento, è stata oggetto di nuova discussione.

In particolare, in forza della intervenuta modifica dell'art. 51 della legge n. 142/90, nel senso di una valorizzazione e di un rafforzamento delle competenze dirigenziali, si è ritenuto di intravedere uno spostamento a livello amministrativo dei compiti propri degli organi collegiali.

Date le incertezze, sul punto è stato interrogato l'Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali presso il Ministero dell'Interno, che ha così fugato, per i **Comuni, le Province e le Comunità montane**, ogni dubbio in materia:

- l'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi è di pertinenza della giunta (il progetto preliminare è per espressa previsione dell'art. 32 della legge n. 142/90 di competenza del consiglio);

- l'assunzione dei mutui è prerogativa della giunta, a condizione che il ricorso all'indebitamento sia previsto in atti fondamentali del consiglio (altrimenti la competenza all'assunzione del mutuo è dell'organo consiliare ex art. 32 della legge n. 142/90);

- l'approvazione delle varianti progettuali è della giunta, a meno che le stesse comportino aumento di spesa. In questo caso l'atto deliberativo dovrebbe regredire al Consiglio.

23. I PROGETTI

23.1 L'approvazione dei progetti

In base all'art. 16 della legge n. 109/94 (legge quadro sui lavori pubblici) la progettazione risulta articolata in tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo.

Considerato che con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare, si ritiene che, per il perfezionamento della procedura di finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilità, di un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi elementi.

24. PROCEDIMENTO DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA

24.1 Art. 6, comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 c.d. "Bassanini-bis"

In questo paragrafo sono esaminate le conseguenze operative sui finanziamenti della Cassa agli Enti locali prodotte dall'art. 6, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127/97 "Bassanini-bis". Il punto 24.4 è dedicato allo stesso tema per i mutuatari non soggetti al decreto legislativo n. 77/95.

24.2 Affidamento dei lavori e/o forniture prima della concessione del mutuo

La norma citata ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 della legge n.142/90 con il seguente: "*I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*"

E' evidente la differenza con il testo previgente: viene infatti abolita la nullità *ope legis* dell'atto privo di copertura finanziaria, che alla luce della nuova normativa deve pertanto essere considerato legittimo ancorché inefficace. L'attestazione della copertura finanziaria, che secondo il testo previgente era requisito essenziale per l'assunzione di impegni di spesa, viene spostata ad un momento successivo quale quello dell'esecutività dell'atto.

La conseguenza operativa più significativa riguarda la ammissibilità a pagamento in conto mutuo dei lavori e/o forniture già affidati al momento della concessione del mutuo. Come si è detto, infatti, il momento in cui deve attestarsi la copertura finanziaria è successivo rispetto all'affidamento, per cui la concessione del mutuo può legittimamente intervenire tra l'adozione dell'atto che comporta impegno di spesa e l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Dal punto di vista della Cassa, dunque, ne consegue che l'Istituto non procederà più a revocare il mutuo qualora dagli atti istruttori si evinca che l'affidamento e intervenuto in data anteriore alla concessione del finanziamento, dovendosi considerare lo stesso affidamento, come detto, perfettamente legittimo ancorché inefficace.

Poiché il momento che rileva è quello dell'acquisizione dei beni e servizi, **non potranno comunque essere ammesse a mutuo le spese i cui documenti giustificativi risultino emessi in data anteriore a quella di concessione del mutuo.**

24.3 Perizie di variante e/o suppletive

La nuova disciplina relativa alla copertura finanziaria ed al procedimento di spesa consente di rileggere le disposizioni relative alle perizie.

Conformemente a quanto illustrato per l'affidamento di lavori intervenuto prima della concessione del mutuo, sono da ritenere ammissibili a finanziamento le perizie i cui lavori siano stati affidati prima della concessione del mutuo suppletivo o, nel caso di mutui concessi in base a leggi speciali, prima del rilascio del nulla-osta della Cassa.

In quest'ultimo caso dovranno, comunque, essere osservate le condizioni previste dall'art. 20, comma 1 della legge n.412/91 (autorizzazione del Ministero o Regione competente, rispetto delle procedure della legge di riferimento, termine perentorio di 5 anni dalla concessione del mutuo per l'approvazione della perizia).

24.4
Il problema della copertura finanziaria per i mutuatari non soggetti al D.Lgs. n. 77/95

Per i soggetti mutuatari non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 77/95, non si pongono problematiche analoghe a quelle degli Enti locali, relativamente alla copertura finanziaria delle spese di investimento.

Da ciò discende che non solo l'affidamento ma anche l'ordinazione delle prestazioni finanziate può precedere la concessione del mutuo da parte della Cassa; si ricorda al riguardo, il venir meno, nell'attuale decreto ministeriale, della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 del previgente D.M. Tesoro 1.12.1995, che inibiva il finanziamento, per tutti i mutuatari Cassa, *qualora i lavori fossero stati appaltati o gli acquisti ordinati anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.*

In ogni caso, poiché la Cassa ancora oggi è chiamata dall'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 a finanziare investimenti e non mere passività, **saranno ammesse a mutuo soltanto le spese non ancora sostenute dal mutuatario al momento dell'istanza di finanziamento.**

25. FINANZIAMENTI PARZIALI, FINANZIAMENTI INTEGRATIVI E INTEGRAZIONE TRA MUTUI

25.1
Finanziamenti parziali

E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo inferiore a quello necessario per il finanziamento totale di un'opera o altro investimento, indicando comunque la fonte di copertura della spesa differenziale.

25.2
Finanziamenti integrativi

E' peraltro consentito attivare il credito-Cassa per il finanziamento di aumenti d'asta, maggiori oneri per acquisizioni aree o dovuti a varianti suppletive ed altri tipi di maggiori spese, ancorché il mutuo per l'opera principale (o altro investimento) sia stato contratto o assunto presso altri Istituti.

25.3
Integrazione tra mutui

Al fine di venire incontro alle richieste degli enti e considerato che la facoltà di approvare stralci di progetti definitivi/esecutivi è stata ampiamente limitata dalla legge n° 109/94, è oggi consentita, nel rispetto del principio del mutuo di scopo, la concessione di più mutui per il finanziamento integrato di un unico progetto definitivo/esecutivo.

26. EROGAZIONE DI RESIDUI SU MUTUI CON AMMORTAMENTO SCADUTO

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Cassa procederà alla rilevazione di eventuali somme che residuano da somministrare su mutui, con oneri a totale carico del mutuatario, il cui ammortamento risulti scaduto. Previa verifica di eventuali morosità, l'Istituto procederà d'ufficio alle relative erogazioni.

Per i mutui ammortizzati, sia pure parzialmente, da mutuatari diversi dall'intestatario, l'erogazione delle somme in parola potrà viceversa avvenire solo su istanza.

27. MUTUI IN BASE A LEGGI SPECIALI

27.1 Mutui per debiti fuori bilancio

In questo punto è trattata la materia dei mutui per debiti fuori bilancio degli enti locali, anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti con il decreto legislativo n. 342 del 15.9.1997.

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 15 settembre 1997 n. 342

Quest'ultimo, infatti, con l'articolo 5 ha provveduto a sostituire la lettera e) del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77 del 25.2.95, con la seguente:

" e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

Il provvedimento, con l'art. 4 lettera c), ha innovato contestualmente il comma 4 del citato art. 35, prescrivendo che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra l'amministratore, il funzionario o dipendente dell'ente e il fornitore solo per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 37.

In altri termini sono state ampliate le fattispecie riconoscibili come debiti fuori bilancio, consentendo in tal modo all'ente di sanare le acquisizioni di beni e servizi, anche poste in essere con il concorso di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente, prive di copertura finanziaria, ponendo come condizione che tali acquisizioni abbiano prodotto un'utilità e un arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Stante il dettato normativo, che potrà trovare applicazione in numerosi casi prima non ammissibili a finanziamento, e nel riconoscimento della piena responsabilità degli enti locali per quanto riguarda la rispondenza dell'operato amministrativo alle norme, la Cassa procede a ridisegnare, semplificandola, la procedura di concessione dei mutui per i debiti fuori bilancio.

27.1.1 Soggetti

Beneficiari dei mutui possono essere le Province, i Comuni e le Comunità montane.

27.1.2 Oggetto del riconoscimento

Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77/95, modificato come in premessa, sono riconoscibili i debiti derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;

c) ricapitalizzazione di società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 77/95, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

27.1.3 Durata dell' ammortamento

La durata dell'ammortamento sarà, sulla base delle richieste degli enti, di 10, 15 o 20 anni, con oneri a carico dei mutuatari.

27.1.4 Documenti per l'adesione di massima

Per ottenere l'adesione di massima gli enti dovranno produrre, a corredo della domanda di mutuo, una dichiarazione con la quale si attesta che:

- con delibera consiliare n... del............. adottata ai sensi dell'art. 37, 1° comma del decreto legislativo n. 77 del 25.2.1995 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di £ ....;

- che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio n.... del .... è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40 della legge n. 127 del 15.5.1997, e pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47, comma 1 della legge n. 142 dell'8.6.1990.

27.1.5 Importo dei mutui

Il finanziamento deve essere di importo pari o inferiore al debito riconosciuto nella delibera consiliare, assunta ai sensi dell'art. 37, ed iscritto in bilancio.

27.1.6 Documenti per la concessione definitiva

Coincidono con i consueti documenti che si richiedono per la concessione dei mutui "a condizioni ordinarie", ossia con oneri a carico degli enti mutuatari. Già in sede di richiesta di formale concessione, gli Enti potranno formulare istanza di erogazione del mutuo.

27.1.7 Finanziabilità attraverso devoluzioni

Con la devoluzione di un mutuo già concesso a condizioni ordinarie in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e precedenti o con un'operazione di accorpamento residui (Cfr. punto 7.3), è consentito il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 77/95.

Insieme ai consueti documenti per la devoluzione dovrà essere prodotta la dichiarazione concernente la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito.

27.2 Fondo rotativo per la progettualità

Art. 1, commi 54/58, della legge 28.12.1995, n. 549 e successive modifiche

Per le caratteristiche finanziarie e procedurali delle anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, si fa generale rimando alla Circolare applicativa n. 1221 del giugno 1997, pubblicata sulla G.U. n. 151 del 1.7.1997.

A modifica della stessa, si fa tuttavia presente quanto segue.

- La Cassa, venendo incontro alla diffusa richiesta di abbassamento del limite di importo progettuale per l'accesso alle risorse del Fondo, finanzia ora le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a **1 miliardo** di lire.

- In caso di revoca dell'anticipazione (punto 9 della Circolare n. 1221) si applicherà una commissione dell'1%, con un massimo attualmente di 1.300.000 lire, in analogia a quanto previsto per le revoche in preammotamento dall'art. 11, comma 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998.

- Al momento della restituzione dell'anticipazione, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute dalla Cassa (punto 5.c della Circolare n. 1221), i beneficiari dovranno versare una commissione pari allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme che saranno state complessivamente erogate.

27.3 Mutui c.d. lett. A)

Per effetto dell'art. 49, comma 8, della legge n. 449/97, i Fondi c.d. lett. A), per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per opere igienico-sanitarie, relativi agli esercizi dal 1986 al 1992 compreso, possono essere impegnati fino ad esaurimento.

Ciò comporta la possibilità di accensione di nuovi finanziamenti della specie, su risorse a suo tempo non impegnate tempestivamente, così come la possibilità di far gravare finanziariamente sui mutui già concessi nuove varianti o nuovi progetti attraverso devoluzioni.

27.4 Mutui per metanizzazione centro-nord

Per effetto della stessa norma di cui al precedente punto, sarà possibile imputare sui mutui concessi ex art. 1, comma 3 della legge 68/1993 sia nuove varianti che nuovi progetti attraverso devoluzioni.

27.5 Mutui per dissesto finanziario degli enti locali

La materia del dissesto finanziario degli enti locali è stata oggetto negli ultimi tempi di interventi legislativi, che hanno introdotto rilevanti innovazioni, sia per cio che attiene strettamente agli aspetti procedurali, sia per ciò che riguarda l'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento per quelle esposizioni debitorie che non trovano copertura nel mutuo per il risanamento.

Nel presente punto è trattata l'intera materia dei finanziamenti agli enti in parola, anche alla luce delle novità introdotte dal recente decreto legislativo n. 342/97. Gli articoli citati senza riferimento sono da intendersi relativi al D.Lgs. n. 77/95.

27.5.1 Dissesto finanziario: le limitazioni all'assunzione dei mutui

A norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 77/95, il dissesto finanziario viene deliberato dal consiglio dell'ente locale e la relativa delibera non è più revocabile.

Dalla avvenuta deliberazione discende:

*- la capacità di assumere mutui esclusivamente con oneri di ammortamento a totale e diretto carico dello **Stato** o delle **Regioni** (art. 82).*

Il divieto alla concessione dei finanziamenti, i cui oneri di rimborso non siano a totale e diretto carico dello Stato o delle Regioni, sussiste anche se le

deliberazioni propedeutiche (approvazione progetto; assunzione del mutuo; ecc.) siano state adottate in data anteriore alla deliberazione del dissesto.

L'ente dissestato, cui è preclusa la facoltà di approvare i bilanci (art. 81) deve, ai sensi dell'art. 92, predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che viene trasmesso al Ministero dell'Interno per la prescritta valutazione ed approvazione con Decreto ministeriale.

Con l'emanazione del suddetto provvedimento ministeriale, che consente all'ente di tornare ad approvare i bilanci, iniziano a decorrere i cinque anni di risanamento previsti dall'art. 95. In tale periodo la capacità di poter tornare ad assumere mutui resta limitata a quelli con oneri esclusivamente a totale e diretto carico dello Stato, della Regione o di altro ente mutuatario.

Nel quinquennio, in base a quanto previsto dall'art. 37 della legge 724/94, possono derogare a tale limitazione gli enti che abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e penultimo esercizio e non debbano ripianare disavanzi di gestione dei servizi gestiti a mezzo di aziende o consorzi. I consuntivi da assumere a riferimento non possono riguardare esercizi precedenti a quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio.

In tale ipotesi l'ente riacquista:

- *la capacità piena di assumere mutui.* In sede di richiesta di finanziamento l'ente dovrà attestare la sussistenza di tali requisiti.

Al termine dei cinque anni:

- *cessa ogni limitazione all'assunzione dei finanziamenti.*

27.5.2 Mutuo per il risanamento

La Cassa è chiamata a concedere il mutuo a ripiano, che si innesta nella prima fase, immediatamente dopo la predisposizione del piano di rilevazione. Infatti, l'art. 89, comma 3, testualmente dispone "*Il Ministero dell'Interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti*".

27.5.2.1 Documenti per l'adesione di massima

Ai fini istruttori è necessario fornire, per l'adesione:

- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale viene accertata la regolarità del deposito del piano di rilevazione della massa passiva e definito l'importo del mutuo da concedersi;

- la formale domanda dell'organo straordinario di liquidazione.

27.5.2.2 Documenti per la formale concessione

Per la formale concessione del finanziamento è necessario produrre:

- la delibera di assunzione del mutuo dell'organo straordinario di liquidazione;

- l'indicazione del conto corrente intestato a sé stesso e dell'Istituto bancario presso il quale è stato aperto il conto (coordinate bancarie).

27.5.2.3
Erogazione

Dopo la concessione il mutuo viene automaticamente erogato per intero.

Qualora il contributo statale non sia stato interamente utilizzato ovvero si siano liberate disponibilità a seguito della riduzione del tasso di interesse dei mutui-Cassa, può verificarsi l'evenienza di un **mutuo integrativo**, da attivarsi con la medesima procedura del primo.

27.5.3
Mutui per debiti non coperti dal mutuo per risanamento

L'art. 88 comma 8 e l'art. 89 comma 5 autorizzano l'ente locale ad assumere con la Cassa depositi e prestiti, o con altri istituti di credito, due mutui con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio: uno sostitutivo dei proventi derivanti dalla vendita di immobili prevista nel piano, l'altro per il pagamento a saldo delle passività rilevate e non coperte dalla massa attiva.

I mutui devono essere assunti dagli organi ordinari degli enti e liquidati all'organo straordinario di liquidazione.

27.5.3.1
Documenti per l'adesione di massima

Ai fini istruttori, per l'adesione è necessario produrre:

- la domanda di mutuo inoltrata dal legale rappresentante dell'ente o dal dirigente competente con l'esatta qualificazione dell'oggetto (mutuo per passività non coperte dal mutuo a ripiano o alternativo alla vendita di immobili) e la quantificazione dell'importo;

- l'attestazione circa l'avvenuta approvazione con **decreto del Ministro dell'interno** n° ....del................ del **piano di estinzione.**

27.5.3.2
Documenti per la formale concessione

Per la formale concessione:

- la delibera del consiglio di assunzione del mutuo, esecutiva ai sensi di legge;

- l'attestazione circa la capacità di indebitamento;

- le delegazioni di pagamento.

In questa sede sembra necessario ricordare che gli articoli 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 342/97 hanno introdotto, per gli enti, la possibilità di assumere il mutuo in questione oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Inoltre, per questo tipo di finanziamento, il limite di capacità di indebitamento è elevato dal 25% al 40%.

27.5.4
Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

L'articolo 90-bis consente all'ente locale di intervenire in tempi molto brevi per mettere a disposizione dell'organo straordinario della liquidazione le risorse liquide necessarie ad integrare quelle rinvenienti dal mutuo a carico Stato di cui all'art. 88 comma 2. Ciò permetterà all'organo della liquidazione di poter definire transattivamente le pretese dei creditori censiti, offrendo loro il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del solo capitale.

In questo caso l'ente può reperire le necessarie risorse finanziarie attraverso la contrazione di un mutuo analogo a quello previsto dal comma 8 dell'articolo 88 e di cui si è detto al precedente punto 27.5.3. Qualora le disponibilità finanziarie conseguenti alla concessione del mutuo dovessero

risultare esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione, dopo il pagamento dei debiti, si deve procedere alla riduzione del mutuo, secondo le normali procedure di riduzione di cui al paragrafo 7.4.5.

Per le procedure di concessione del mutuo a carico dell'ente e di quello a carico dello Stato vale quanto detto rispettivamente ai precedenti punti 27.5.3 (con la sola variante che il mutuo potrà essere concesso anche in assenza dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di estinzione) e 27.5.2; per quello a carico dello Stato, è comunque necessario che pervenga l'autorizzazione alla concessione da parte del Ministero dell'Interno.

27.5.4.1
Erogazioni

Dopo la concessione, i mutui saranno automaticamente erogati con accredito sul conto corrente intestato all'organo straordinario di liquidazione.

27.5.5
Disposizioni per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione

Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 342/97 stabilisce che, nel caso in cui l'organo straordinario della liquidazione abbia approvato il rendiconto della liquidazione, la liquidazione di ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.Lgs. 77/95 sarà curata direttamente dagli enti locali con l'attivazione di un mutuo con ammortamento a carico dello Stato (nel caso in cui residuino ancora contributi erariali e comunque in presenza di specifico decreto ministeriale), o a carico dell'ente stesso.

In concreto, si tratta di mutui integrativi da concedersi con procedure simili a quelle già illustrate ai punti precedenti, rispettivamente per i mutui a carico dello Stato e per i mutui a carico dell'ente, con alcune varianti dettate dalla circostanza che in ambedue i casi il finanziamento deve essere richiesto ed assunto dall'ente locale a favore del quale, inoltre, viene disposta l'erogazione.

27.5.5.1
Documenti per l'adesione di massima

Ai fini istruttori, pertanto, è necessario produrre per l'adesione:

- la formale domanda con la quantificazione dell'importo, l'esatta qualificazione dell'oggetto (mutuo per ulteriori debiti ex art. 18, co. 6, D.Lgs. n. 342/97), la dichiarazione che l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, e la specificazione che trattasi di mutuo con oneri a carico Stato ovvero a carico del bilancio dell'ente. Quest'ultima specificazione consentirà la corretta classificazione dell'istanza in una delle due norme di finanziamento create per i mutui della specie;

- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale si definisce l'importo del mutuo da concedersi (esclusivamente per i mutui con oneri a carico dello Stato).

27.5.5.2
Documenti per la formale concessione

Per la concessione è necessario produrre:

- la delibera consiliare di assunzione del mutuo, con oneri a carico dello Stato o a carico dell'ente, esecutiva ai sensi di legge;

- l'attestazione circa la capacità di indebitamento, che, secondo quanto illustrato prima, può fare riferimento al nuovo limite del 40%.

27.5.5.3
Erogazioni

Le erogazioni saranno disposte in favore dell'ente locale, per cui occorrerà produrre, nel caso in cui non sia già stato prodotto, gli estremi del conto corrente bancario o postale.

CAPITOLO SESTO

IL RAPPORTO CON L'UTENZA

28. LA LEGGE 241/90

La legge n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ha richiamato tutte le Pubbliche Amministrazioni ad adeguare la propria azione a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, oltre che di stretta legalità, ed ha attribuito alle stesse il potere di autodeterminare le norme attuative dei suddetti criteri.

Questo Istituto, che da sempre ha privilegiato il rapporto diretto di informazione e di comunicazione con l'utenza, anche attraverso strumenti quali le "circolari" e il servizio "Telecassa", ha dato contenuto e reso operative le disposizioni della legge citata, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi offerti dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, con le determine direttoriali 15/1/1992 (G.U. n. 22 del 28/1/92) e 13/11/1992 (G.U. n. 290 del 10/12/92) per i procedimenti amministrativi e con determina direttoriale 10/20/1993 (G.U. n. 69 del 24/3/93 - foglio delle inserzioni) per l'accesso ai documenti.

29. LA COMUNICAZIONE: IL TELEFAX

In forza dell'art. 6, comma 2 della legge n. 412/1991 nonché dell'art. 6-quater della legge n. 80/1991 viene riconosciuta validità ai documenti trasmessi via telefax, di cui risulta certa la provenienza.

Quest'ultima condizione impedisce di accettare documenti trasmessi via fax da sedi diverse da quelle dell'ente mutuatario.

Si invitano gli Enti ad omettere, una volta optato per tale sistema di comunicazione, la trasmissione della medesima documentazione nelle vie ordinarie, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Si rammenta che esulano dalla normativa richiamata tutti gli atti di costituzione di garanzia.

Pertanto, devono necessariamente essere acquisiti in originale le delegazioni di pagamento, i decreti di concessione di contributo ed ogni altro documento rilasciato per il predetto fine. I numeri di telefax sono i seguenti: 06/4723.4026-2480-2481-2482.

30. VARIE

Informazioni telefoniche

30.1 La quantità di lavoro che giornalmente viene svolta dalla Cassa non permette ai Dirigenti e ai Funzionari di rispondere a tutte le richieste di informazioni telefoniche.

Nella tradizionale attenzione della Cassa ai propri utenti, per migliorare comunque la comunicazione si è attivata, presso l'Ufficio Informazioni, una postazione telefonica n. **06/47235074** dedicata esclusivamente a tale servizio, in funzione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

E' inoltre disponibile un apposito fax presso il medesimo Ufficio: n. **06/47234072.**

Delegazione Decentrata per le Regioni meridionali

30.2 Presso Casagiove (CE) è operante una speciale Delegazione Decentrata per le Regioni meridionali, abilitata a ricevere e trattare tutte le istanze di finanziamento provenienti dai soggetti mutuatari siti nelle predette Regioni.

Servizio informativo "telecassa"

30.3 Un altro canale di informazione è costituito dal servizio "**Telecassa**", realizzato sul sistema Videotel della TELECOM.

Si tratta di un servizio informativo rapido, di facile consultazione, fornito **gratuitamente** dalla Cassa DD.PP. **esclusivamente** ai propri Enti mutuatari.

Il "Telecassa" consente di ottenere in tempo reale informazioni sulla situazione analitica e complessiva di tutti i mutui in essere: fasi istruttorie; valuta, numero ed importo dei mandati di pagamento; somme residue; elenco mutui, ecc.

Per accedere al sistema e sufficiente digitare il codice del servizio "cassaddpp".

La password di accesso è fornita dalla Cassa su semplice richiesta del legale rappresentante dell'Ente, in carta libera, **senza assunzione di alcun onere finanziario**, in quanto, come già detto, il servizio informativo Telecassa e' **completamente gratuito**. E' però indispensabile che l'Ente risulti abbonato alla TELECOM per il servizio pubblico Videotel, poiché è tramite questo sistema che viene fornito il Telecassa.

Internet

30.4 Sarà al più presto attivato un sito Internet, che consentirà:

- di ottenere in video il corpo sistematico delle norme che regolano l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti (leggi, circolari);
- di ottenere in tempo reale informazioni sulla situazione analitica e complessiva di tutti i mutui in essere: fasi istruttorie; valuta, numero ed importo dei mandati di pagamento; somme residue; elenco mutui, ecc.

30.5

Il Nuovo Sistema Informativo Finanziamenti

La strada dell'informatizzazione, intrapresa nel lontano 1958, ha registrato il graduale ma costante sforzo dell'Istituto volto al miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia della sua azione.

Nel corso del 1998 partiranno in esercizio gli ultimi sottosistemi del Nuovo Sistema Informativo Finanziamenti, che nel complesso presenta le seguenti caratteristiche:

- gestione di dati coerenti, completi e non ridondanti;
- elaborazioni in tempo reale;
- flessibilità gestionale rispetto alle normative;
- integrazione con altri sistemi.

Il Nuovo Sistema garantirà un'ulteriore riduzione dei tempi di risposta all'utenza, e comporterà la modifica della consueta modulistica in uso nei rapporti con la stessa.

30.6

Ricevimento del pubblico

Al piano terra della Cassa è in funzione l'"Ufficio informazioni" che fornisce chiarimenti circa le procedure concernenti l'istruttoria dei mutui e notizie sulle operazioni in corso e riceve la documentazione istruttoria. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si fa presente che tutte le notizie possono essere richieste soltanto dai diretti interessati ovvero da terzi muniti di regolare delega. Ove l'Ufficio informazioni non sia in grado di soddisfare le richieste dell'utente, questi è indirizzato al Dirigente del servizio competente.

E' consentito accedere agli uffici della Cassa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il Direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA

CAPITOLO SETTIMO

SCHEMI DI MODELLI

1. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui (PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI *ex lege* 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE) **MOD. II-01-303**

2. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI *ex lege* 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE) **MOD. II-01-304**

3. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie (PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, CONSORZI TRA EE.LL. NON IMPRENDITORIALI) **MOD. II-01-305**

4. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI IMPRENDITORIALI) **MOD. II-01-306**

5. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie (S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE) **MOD. II-01-368**

6. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente (COMUNI, PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI IMPRENDITORIALI) **MOD. II-01-310**

7. Schema di mandato irrevocabile di pagamento (S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE) **MOD. II-01-340**

8. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui (REGIONI) **MOD. II-01-416**

9. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (REGIONI) **MOD. II-01-417**

10. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con ammortamento a carico del bilancio (REGIONI) **MOD. II-01-430**

11. Elenco documenti da prodursi da parte dei consorzi per la concessione di mutui per opere di bonifica (CONSORZI DI BONIFICA) **MOD. II-01-323**

12. Schema di deliberazione per l'assunzione di mutui per opere di bonifica (CONSORZI DI BONIFICA) **MOD. II-01-324**

13. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente (CONSORZI DI BONIFICA) **MOD. II-01-325**

14. Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui (CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) **MOD. II-01-329**

15. Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui (CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) **MOD. II-01-336**

16. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie (CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) **MOD. II-01-333**

17. Schema di mandato irrevocabile di pagamento (CAMERE DI COMMERCIO e UNIONCAMERE) **MOD. II-01-334**

18. Schema di dichiarazione ai fini dell'erogazione in conto mutuo (PER TUTTI I SOGGETTI MUTUATARI) **MOD. II-01-432**

Mod. II - 01 - 303 2/98

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI *ex lege* 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)

A) DOCUMENTAZIONE BASE

1) copia di delibera di assunzione del mutuo, conforme allo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) dichiarazione ai fini della concessione.

B) GARANZIA

1) atto di delega (in bollo per le S.p.A. e le S.r.l.) da compilarsi sugli uniti modelli, per n. .... rate semestrali di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti:

- primi due titoli di bilancio (art. 46 D.Lgs. n. 77/1995 - *Comunità montane)*
- primi tre titoli di bilancio (art. 46 D.Lgs. n. 77/1995 - *Comuni e Province)*
- proprie entrate effettive accertate (art. 10-bis legge n. 440/87 - *Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)*
- proprie entrate effettive *(S.p.A. e S.r.l.)*

L'atto stesso dovrà essere **notificato** al Tesoriere/Cassiere. Per le S.p.A. il mandato irrevocabile di pagamento dovrà essere, oltre che notificato, accettato dall'Istituto mandatario.

Si ricorda che l'atto di delega trasmesso tramite FAX non può essere accettato da questo Istituto (circ. Cassa D.P. 1227/98, punto 29)

C) CONTRIBUTO REGIONALE

1) copia - debitamente autenticata - del decreto concessivo del contributo regionale, con l'impegno di corrisponderlo direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) sul bilancio corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammortamento.

N.B.) Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia.

Mod. II-01-304 2/98

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI *ex lege* 142/90, S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)

A) - DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti);

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

(per il soggetto mutuatario)

1) - di assumere con la Cassa depositi e presititi un mutuo di £. per ....;

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

(per il soggetto mutuatario e/o garante)

4) - *di garantire per la quota di £.* del mutuo di £. da concedersi a per ....;

B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE

5) - di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) - *(Comuni e Province - Comunità montane)*
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;

- *(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)*
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

- *(S.p.A. e S.r.l. a maggioranza pubblica locale)*

- di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con mandato irrevocabile di pagamento all'Istituto di credito .... a valere sulle proprie entrate desunte dal bilancio dell'esercizio precedente;

- di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale;

7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la

delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi /dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Comuni, Province e Comunità montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali)

8 bis (*per le sole S.p.A e S.r.l.)*

- di conferire all'Istituto di credito .... mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora;

9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

10) - di prendere atto che il Tesoriere-Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

10 bis (*per le sole S.p.A e S.r.l.)*

- di porre in capo all'Istituto di credito mandatario l'obbligo di accantonare e vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno, nonchè l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti.

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

11) - che le semestralità di ammortamento di £. .... vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE

12) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del ....% concesso per la durata di .... anni sulla spesa di £. ....

N.B: - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1) -2) - 3) e D) - 12).

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

Mod. II-01-305 2/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazione su entrate proprie)

(PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, CONSORZI TRA EE.LL. NON IMPRENDITORIALI)

Mutuo di L.
per
posizione n.

Il sottoscritto (specificare se trattasi di RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL PROCEDIMENTO)
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ,
Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- (Comuni - Province - Consorzi "per funzioni" e "per servizi sociali" - Comunità montane)

☐ - che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera dell'organo competente .... n. .... del .... di assunzione del mutuo e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge, ovvero è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità;

- (Comuni - Province - Comunità montane)

☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto delle entrate dell'Ente relative ai primi tre/due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 77/1995;

- (per tutti gli enti)

☐ - (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....;

☐ - (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....;

☐ - (*nel caso di finanziamento parziale*) che l'ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con

IL ....
(Nome, Cognome e Firma)

.... , ...
(luogo) (data)

Mod. II - 01 - 306 2/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)
Art. 10 bis legge 440/87

(AZIENDE SPECIALI, CONSORZI IMPRENDITORIALI)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Visto il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87, n. 440;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ....;

Sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

- che la delibera n. .... del .... di assunzione del mutuo è definitiva a tutti gli effetti;
- che dal bilancio consuntivo del .... (penultimo esercizio) e dal conto economico dell'esercizio corrente non risulta un disavanzo di gestione;
- che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il 25% delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo economico dell'esercizio precedente;
- che il numero di conto corrente intestato al Azienda/Consorzio presso l'Istituto di credito/Ufficio postale .... è il seguente ....;
- (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....;
- (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....;
- (*nel caso di finanziamento parziale*) che l'ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con ....;
- che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non era già stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.

.... lì ....
(luogo) (data)

IL ....
(Nome, Cognome e Firma)

Mod. II - 01 - 368 2/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazione su entrate proprie)
(S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o suo DELEGATO - in tal caso citare gli estremi dell'atto di delega) ....;

Visto il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87, n. 440;

Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998, art. 6;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ....;

Sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
- che con il rilascio del mandato irrevocabile di pagamento del mutuo in corso di assunzione la quota di interessi delle due semestralità di ammortamento sommata all'ammontare degli interessi gravanti sul medesimo esercizio per i mutui già contratti non supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi di esercizio desunti dal medesimo bilancio, ovvero che la quota eccedente tali limiti è coperta con fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti;
- che il Collegio Sindacale ha preso atto degli impegni assunti dalla Società;
- che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non era già stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo;
- che il numero di conto corrente intestato alla Società presso l'Istituto di credito/Ufficio postale .... è il seguente ....;
- (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....;
- (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....,
- (*nel caso di finanziamento parziale*) che la società intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con

.... lì ....
(luogo) (data)

IL ....
(Nome, Cognome e Firma)

Mod. II - 01 - 310 2/98

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

(Comuni - Province - Comunità Montane - Aziende Speciali - Consorzi imprenditoriali)

ENTRATE PROPRIE

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) del

Vista la deliberazione in data .... n. .... , divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di Lire .... per .... ,

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, di Lire (3) .... ;

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi tre-due titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere/Cassiere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (4) al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (3)
(Lire ....) della quale sara discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(5) .... lì

(1)

(NOTE A TERGO)

Timbro d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [   ] [   ] dichiara di avere
(generalità) (qualifica del notificante)

oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere [   ]
(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. [   ] [   ]
(generalità) (qualifica)

.... lì
(luogo) (data)

(firma)

NOTE:

- 1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il legale rappresentante (per le Aziende speciali ed i Consorzi);
- 2) Numero degli anni di ammortamento;
- 3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
- 4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso.
  Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).
- 5) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

Art. 48

(Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 62

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Mod. II - 01 - 340 2/98

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO
(in bollo)

(S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale)

Il sottoscritto ....
legale rappresentante (1) della Società
(n. d'iscrizione ....);

Vista la delibera n. in data adottata dal (2)
per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L.
per .... ,

Visto che detto mutuo è da estinguersi in (3) anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi di L. (4) .... ,

Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate effettive;

Visto che con il presente atto si intende conferire a
mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applicherà l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui già contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio desunti dal medesimo bilancio;

DELEGA

La .... quale mandatario della Società suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (5) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. (4) .... (lire ....), della quale sara discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(6) li

Timbro dell'Ufficio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

....
Il Funzionario incaricato

qualifica

NOTE A TERGO

NOTE

1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre citare gli estremi dell'atto di delega;

2) Organo deliberativo della Società;

3) Numero degli anni di ammortamento;

4) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;

5) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per le S.p.A. e le S.r.l., su apposita istanza, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).

6) Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. II - 01 - 416 2/98

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

(REGIONI)

1) copia di delibera di assunzione e garanzia del mutuo, conforme allo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) dichiarazione ai fini della concessione.

Mod. II-01-417 2/98

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(ammortamento a carico del bilancio regionale)

(REGIONI)

VISTA la legge regionale n. ...... del .... che autorizza l'accensione del mutuo;

CONSIDERATO (esposizione dei fatti);

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e presititi un mutuo di £. .... per ....;

2) di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) di restituire il mutuo in .... rate semestrali di L. ...., comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente, al momento della concessione, per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre del periodo di ammortamento, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

6) di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito con iscrizione in bilancio nel capitolo n. ...... dal mese .... dell'anno .... (*la decorrenza dell'impegno non dovrà essere posteriore a quella di inizio dell'ammortamento*) e per tutta la durata dell'ammortamento.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Mod. II - 01 -430 2/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE

(ammortamento a carico del bilancio regionale)

(REGIONI)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ....;

Sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

- che la delibera n. .... del .... di assunzione del mutuo è esecutiva ai sensi di legge;
- che risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10 della legge n. 281/1970;
- (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....;
- (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....;
- (*nel caso di finanziamento parziale*) che l'ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con ....;
- che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non era già stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.

.... lì ....
(luogo) (data)

IL ....

(Nome, Cognome e Firma)

Mod. II - 01 - 323 2/98

DOCUMENTI DA PRODURSI DA PARTE DEI CONSORZI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA

1) copia di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a norma dello statuto, in conformità dell'unito schema, munita del certificato di eseguita pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge, del cenno della approvazione dell'autorità tutoria, nonché dell'attestazione del che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti gli effetti;

2) dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione dello Statuto ai sensi della normativa vigente;

3) dichiarazione attestante:

- che il Consorzio con sede in .... venne costituito il ....;

- che il Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi consorziali per L. .... delle quali, detratte L. .... per vincoli su di essi costituiti ed in corso di perfezionamento, rimane una disponibilità di L. ....;

- che il servizio di riscossione dei contributi consorziali è affidato a .... in base al contratto in data ....;

- (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....,

- (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere che non friscono di contributo regionale*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....;

- (*nel caso di finanziamento parziale*) che l'ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con ....;

4) copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono state approvate le opere da finanziare ed è stata determinata la quota di spesa a carico del Consorzio;

5) atto di delega da compilarsi su uno dei moduli allegati per .... rate di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate dei contributi consorziali.

L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Tesoriere-esattore.

Mod. II - 01 - 324 2/98

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
(per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica)

CONSIDERATO (esposizione dei fatti);

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... da servire a copertura della quota di spettanza della proprietà interessata ai lavori di ....;

2) di restituire il mutuo suddetto in .... semestralità comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione del mutuo stesso e sotto l'osservanza delle disposizioni tutte che regolano la concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti;

3) di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico della proprietà per tutta la durata del mutuo un importo annuo di contributo da riscuotere con le forme, norme e privilegi di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, corrispondente all'ammontare di ciascuna rata di ammortamento, importo che sarà iscritto annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci per tutta la durata del mutuo, con riferimento alla presente deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci stessi e per lo stesso periodo, la rata di cui il Consorzio è debitore per il rimborso del prestito;

4) di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del mutuo la rata che verra determinata secondo le modalità che saranno previste dall'Amministrazione suddetta;

5) di garantire il regolare pagamento della rata di ammortamento mediante rilascio - "pro solvendo" e non "pro soluto" - di delegazioni su detto contributo accettato dal Esattore-tesoriere con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con la comminatoria dell'indennità di mora, nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento del mutuo e con la decorrenza che indicherà l'Amministrazione mutuante;

6) di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato adempimento agli impegni di cui sopra, l'Istituto finanziatore, per la riscossione del suo credito, nei diritti del Consorzio mutuatario ai termini del combinato disposto dagli articoli 21 e 74 del R.D. 13/2/1933 n. 215 sulla bonifica integrale, con facoltà di esperire al riguardo le relative pratiche ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali che disciplinano la materia, inteso che ogni spesa relativa dovrà rimanere a carico del Consorzio;

7) di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, con tutte le sue attività di entrate, quanto questa non potesse eventualmente, conseguire per mezzo dell'atto di delega concernente l'ammortamento del mutuo di cui sopra;

8) di dover intendere il Consorzio, agli effetti del mutuo in parola, duraturo, sia pure come Consorzio stralciario e liquidatore fino a quando sarà esaurito l'ammortamento del prestito;

9) di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto il territorio consorziale e con l'obbligazione solidale ed indivisibile, qualunque sia la divisione interna della Azienda ed il suo sistema di gestione.

Mod. II - 01 - 325 2/98

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

DELEGA DI PAGAMENTO
(in bollo)
(Contributi consortili)

Il sottoscritto (1) del

VISTA la deliberazione in data n. divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per ,

VISTO che il detto mutuo è da estinguersi in (2) anni con il pagamento delle rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, di L. (3) .... ,

VISTO che tali rate sono garantite coi proventi dei contributi consorziali;

VISTO che con la suddetta deliberazione si è preso atto di garantire il regolare pagamento delle rate di ammortamento mediante rilascio - "pro solvendo" e non "pro soluto" - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento;

DELEGA

l'Esattore-tesoriere (4) .... dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (5) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (3) .... (lire ....) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(6) li

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO **L'ESATTORE TESORIERE**

NOTE A TERGO

NOTE

- 1) Il Presidente;
- 2) Numero degli anni di ammortamento;
- 3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;
- 4) L'Istituto di credito o la persona delegata;
- 5) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso.
  Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998);
- 6) Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. II - 01 - 329 02/98

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

(CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E UNIONCAMERE)

A) DOCUMENTAZIONE BASE

- copia di delibera di assunzione del mutuo, conforme allo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;
- dichiarazione ai fini della concessione.

B) GARANZIA

- mandato irrevocabile di pagamento da compilarsi sugli uniti modelli, per n. .... rate semestrali di ammortamento, da trarsi sulle entrate effettive di bilancio.
  L'atto stesso dovrà essere **notificato** al Cassiere, e da quest'ultimo **accettato.**

Mod. II - 01 - 336 02/98

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

(Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Unioncamere)

delibera base

CONSIDERATO (esposizione dei fatti);

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

- di assumere con la Cassa depositi e presititi un mutuo di L.. .... per ....,
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di restituire il mutuo in n. .... rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;
- di garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito con mandato irrevocabile di pagamento all'Istituto di credito .... a valere sulle proprie entrate effettive;
- di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";
- di conferire all'Istituto di credito .... mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora;
- di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;
- di porre in capo all'Istituto di credito mandatario l'obbligo di accantonare e vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno, nonchè l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti.

Verbale fatto, letto e sottoscritto. **Certificazione di esecutività**

Mod. II - 01 - 333 02/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)

(Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Unioncamere)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto (specificare se trattasi del RAPPRESENTANTE LEGALE o del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) ....;

Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ....;

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che la delibera di assunzione del mutuo, adottata dal .... (organo competente per Statuto) in data ...., è esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- che i bilanci del biennio precedente all'anno di assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
- che con il rilascio della delegazione di pagamento afferente il mutuo in corso di assunzione, risultano rispettate le vigenti norme in materia di indebitamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / dell'Unioncamere;
- che l'Ente intende ottenere le somministrazioni in conto mutuo mediante accreditamento alla contabilità speciale di tesoreria unica, sottoconto infruttifero, aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale di .... ovvero mediante accreditamento sul conto corrente bancario ..... (citare coordinate bancarie);
- (*per le opere di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92*) che il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 è stato approvato con delibera n. .... del ....;
- (*nel caso di investimenti relativi a realizzazione di opere*) che il progetto definitivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto, è stato approvato con deliberazione dell'organo competente .... n. .... del ....;
- (*nel caso di finanziamento parziale*) che l'ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con ....;
- che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non era già stata sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.

.... lì ....
(luogo) (data)

IL ....
(Nome, Cognome e Firma)

Mod. II - 01 - 334 02/98

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO
(in bollo)

(Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Unioncamere)

Il sottoscritto ....
legale rappresentante della ....,

Vista la delibera n. in data adottata dal (1)
per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L.
per ....,

Visto che detto mutuo è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi di L. (3) ....,

Visto che tali rate sono garantite con le proprie entrate effettive;

Visto che con il presente atto si intende conferire a
mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applicherà l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Considerato che risultano rispettate le vigenti disposizioni in materia di indebitamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / dell'Unioncamere;

DELEGA

La quale mandatario della .... suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. (3) .... (lire ....
....................................), della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(5) .... lì

Timbro dell'Ufficio **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Per accettazione

L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

....

Il Funzionario incaricato qualifica

NOTE A TERGO

NOTE

1) Organo deliberativo dell'Ente;

2) Numero degli anni di ammortamento;

3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento;

4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).

5) Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. II - 01 - 432 2/98

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE

(PER TUTTI I SOGGETTI MUTUATARI)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto (1) ....

Visto il D.M. Tesoro 7.1.1998, art. 5;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ....;

Visti il/i documento/i giustificativo/i di spesa (2) .... in data (3) ....;

Sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

- che la richiesta di somministrazione di complessive L. .... corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

.... lì ....
(luogo) (data)

IL ....

(Nome, Cognome e Firma)

(1) specificare se trattasi: **del dirigente, del responsabile del servizio o del responsabile del procedimento** (per comuni, province e comunità montane); **del legale rappresentante** o **del responsabile del procedimento** (per gli enti pubblici); **del legale rappresentante** ovvero di persona da questi delegata - in questo caso occorre citare gli estremi dell'atto di delega (per le Sp.A. e le S.r.l.).

(2) indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa (certificato di pagamento lavori, fattura, parcella professionale, ecc.).

(3) per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

CAPITOLO OTTAVO

APPENDICE NORMATIVA

Art. 49, comma 10 della legge n. 449/97
(Soggetti mutuatari)

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

<<*a)* in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;>>.

****

DECRETO MINISTRO TESORO 7.1.1998

NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il precedente decreto ministeriale Tesoro del 1.12.1995;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 3.12.1997 e 22.12.1997;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 17.12.1997;

DECRETA:

(art. 1)

(Oggetto dei mutui)

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:

a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;

c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

(art. 2)

(Procedura di finanziamento)

1. La procedura di finanziamento si articola in:

a) adesione di massima;

b) concessione;

c) erogazioni.

2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti può introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.

(art. 3)

(Adesione di massima)

1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

(art. 4)

(Concessione)

1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

(art. 5)

(Erogazioni)

1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.

3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.

(art. 6)

(Garanzie)

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

2. La Cassa può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario.

3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".

(art. 7)

(Contributi statali o regionali)

1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo.

3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità.

(art. 8)

(Modalità di ammortamento)

1. I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

(art. 9)

(Interessi attivi, passivi e recupero coattivo)

1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio.

2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, così come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n.3/79.

3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

5. E' in facoltà della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità.

(art. 10)

(Devoluzione)

1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:

a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui;

c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.

3. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

(art. 11)

(Estinzione anticipata, rinuncia o revoca)

1. La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.

2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione può, in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.

3. E' in facoltà del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.

4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sarà posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.

(art. 12)

(Responsabilità)

1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che è alla base della domanda di somministrazione.

3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al successivo articolo 13.

(art. 13)

(Pubblicità)

1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.

(art. 14)

(Norma finale)

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale Tesoro 1.12.1995.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

****

DECRETO MINISTRO TESORO 24.1.1998

MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE PER I MUTUI EROGATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 20 gennaio 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 22 gennaio 1998;

DECRETA:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 6 per cento in ragione di anno.

Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 504/92 il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

****

Art. 55, comma 5 della legge n. 142/90
(Esecutività degli impegni di spesa degli enti locali)

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

****

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77.
(Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.

2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

****

******

*****

Art. 37

(Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

****

****

******

CAPO IV

INVESTIMENTI

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 42

(Fonti di finanziamento)

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 31;

f) mutui passivi;

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 43

(Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari)

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

Art. 44

(Ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per le altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Art. 45

(Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento)

1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Art. 46

(Regole particolari per l'assunzione di mutui)

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contatti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto salvo quanto previsto da norme speciali;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;

g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Art. 47

(Attivazione di prestiti obbligazionari)

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

SEZIONE III

GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI

Art. 48

(Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 49

(Fideiussione)

1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte.

2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.

2-bis. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.

****

Art. 62

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

****

LEGGE n. 109/94
(LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI)

Art. 16

(Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli

eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

Art. 25

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

98A2224

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651366) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 6 9 0 9 8 *

L. 12.000